

IMPRESA SOCIALE

QUADERNO 2

APRILE 2012





A cura della
Commissione “Analisi normativa, enti non lucrativi e impresa sociale”

Presidente

Francesco Maria Perrotta

Componenti

Francesco Caizzone

Gianni Mario Colombo

Linda Faiola

Giovanni Falsone

Pier Luigi Foglia

Alberto Kunz

Gianluca Mezzasoma

Simone Samperna

Osservatori

Adriano Propersi

Ufficio Studi della Presidenza Cndcec

Matteo Pozzoli

Irdcec

Lorenzo Magrassi

Alberto Romolini

Mandato 2008-2012

Area di delega: *Settore non profit*

Consigliere delegato: *Domenico Piccolo*

Consiglieri co-delegati: *Claudio Bodini*

Giovanni Gerardo Parente



SOMMARIO

1.	ANALISI DELLO STATO DELL'ARTE.....	5	
2.	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO	8	
2.1	QUADRO NORMATIVO: BREVI CENNI.....	8	
2.2	SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA PER LA COSTITUZIONE DI UN'IMPRESA SOCIALE	9	
2.3	L'ATTO COSTITUTIVO	11	
2.4	L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE	13	
3.	GOVERNANCE E PROCESSI INFORMATIVI.....	14	
3.1	PROCESSI INFORMATIVI AZIENDALI	14	
3.2	ELEMENTI DI GOVERNANCE	15	
3.3	IL COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI	16	
3.4	PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA STRUTTURA PROPRIETARIA E ALLA GOVERNANCE.....	18	
3.4.1	LA STRUTTURA PROPRIETARIA (ART. 4)	18	
3.4.2	LE CARICHE SOCIALI (ART. 8).....	18	
3.4.3	ORGANO DI CONTROLLO (ART. 11)	19	
3.4.4	PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA LEGGE 122/2010	20	
4.	OPERAZIONI STRAORDINARIE: LA TRASFORMAZIONE DELLE IMPRESE SOCIALI	22	
4.1	BREVI CENNI SULLE TRASFORMAZIONI IN AMBITO NON PROFIT NEL DIRITTO CIVILE	22	
4.1.1	LE TRASFORMAZIONI ETEROGENEE	23	
4.1.2	LE TRASFORMAZIONI ETEROGENEE ATIPICHE	24	
4.1.3	LE TRASFORMAZIONI (OMOGENEE) TRA ENTI NON LUCRATIVI	24	
4.2	BREVI CENNI SULLE TRASFORMAZIONI IN AMBITO NON PROFIT NEL DIRITTO TRIBUTARIO	25	
4.3	LA TRASFORMAZIONE NELL'AMBITO DELLE IMPRESE SOCIALI	25	
4.3.1	L'ART. 13, D.LGS 155/2006 E LE OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE	26	
4.3.2	LA DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 13.....	27	
4.4	IL DECRETO 24 GENNAIO 2008 DEL MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE CONTENENTE LINEE GUIDA PER LE OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE DELLE IMPRESE SOCIALI	30	
5.	RIFLESSIONI SU PROFILI FISCALI.....	35	
5.1	NEUTRALITÀ FISCALE DEL D.LGS 155/2006.....	35	
5.2	QUALI EFFETTI SULLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS)?.....	36	
5.3	L'INTERPRETAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.....	37	
6.	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	38	
APPENDICE 1			
MODELLI DI STATUTO DI IMPRESA SOCIALE			39
A)	MODELLO DI STATUTO DI IMPRESA SOCIALE COSTITUITA COME ASSOCIAZIONE	39	
B)	MODELLO DI STATUTO DI IMPRESA SOCIALE COSTITUITA COME FONDAZIONE.....	46	
C)	MODELLO DI STATUTO DI IMPRESA SOCIALE COSTITUITA COME SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.	52	



D)	MODELLO DI STATUTO DI IMPRESA SOCIALE COSTITUITA COME SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	71
APPENDICE 2		
	CASO DI STUDIO SULLA TRASFORMAZIONE	76
A)	POSSIBILI MOTIVAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTA IN COOPERATIVA SOCIALE	76
	<i>MOTIVAZIONI RELATIVE ALLA NATURA GIURIDICA DELL'ENTE E ALL'ATTIVITÀ ESERCITATA</i>	76
	<i>MOTIVAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E GESTIONALE</i>	76
	<i>MOTIVAZIONI FISCALI</i>	77
B)	VERBALE DI ASSEMBLEA PER LA TRASFORMAZIONE DI ASSOCIAZIONE IN COOPERATIVA SOCIALE	78
	RIFERIMENTI NORMATIVI.E DELLA PRASSI CONTABILE	81
	DECRETO LEGISLATIVO 24 MARZO 2006, N. 155	81
	DECRETO 24 GENNAIO 2008 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. DEFINIZIONE DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE DEPOSITATI DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI CHE ESERCITANO L'IMPRESA SOCIALE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE, E DELLE RELATIVE PROCEDURE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 MARZO 2006, N. 155	87
	DECRETO 24 GENNAIO 2008, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. DEFINIZIONE DEI CRITERI QUANTITATIVI E TEMPORALI PER IL COMPUTO DELLA PERCENTUALE DEL SETTANTA PER CENTO DEI RICAVI COMPLESSIVI DELL'IMPRESA SOCIALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 MARZO 2006, N. 155	89
	DECRETO 24 GENNAIO 2008, MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE. ADOZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LE OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E CESSIONE D'AZIENDA, POSTE IN ESSERE DA ORGANIZZAZIONI CHE ESERCITANO L'IMPRESA SOCIALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 MARZO 2006, N. 155	90
	DECRETO 24 GENNAIO 2008, MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE, ADOZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DA PARTE DELL'ORGANIZZAZIONE CHE ESERCITANO L'IMPRESA SOCIALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 MARZO 2006, N. 155	93



1. ANALISI DELLO STATO DELL'ARTE

Premessa metodologica


La presente sezione è dedicata all'analisi dello stato dell'arte dell'impresa sociale con l'obiettivo di realizzare un'analisi complessiva del fenomeno a livello nazionale, così da costruire una base di dati su cui articolare le considerazioni di questo lavoro.

Il Terzo Settore ha ormai assunto una notevole rilevanza nell'economia nazionale ed europea ed il d.lgs 155/2006 ha rappresentato un punto di partenza fondamentale per lo sviluppo di tutto il non profit. L'impresa sociale, in particolare, assume una sempre maggiore rilevanza per la crescente attenzione dedicatale dal mondo operativo, professionale ed accademico.

La base di partenza dell'analisi è costituita dalle imprese sociali iscritte presso il Registro delle imprese delle Camere di commercio. Alla data del 23 gennaio 2012 risultano iscritti in tale sezione 405 soggetti (dati Unioncamere). Se tali dati sono confrontati con la stessa rilevazione al 14 ottobre 2010, è possibile osservare che, a poco più di un anno di distanza, vi è stato un notevole incremento, in considerazione del fatto che le imprese sociali iscritte all'epoca risultavano pari a 241. In sostanza, in circa due anni sono quasi raddoppiati i soggetti che hanno richiesto l'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro.

Osservando la natura giuridica si può notare come la maggior parte delle imprese sociali appartenga alla forma delle società di capitali (37,04%) e delle cooperative (36,54%). Altre forme giuridiche rilevanti sono le società di persone, che raccolgono il 17,78% del numero complessivo delle imprese iscritte nel Registro. Sussistono infine, seppur in numero minore, imprese sociali costituite in forme diverse come gli enti non lucrativi (7,16%) ed i consorzi (1,48%).

Tavola 1 Le imprese sociali iscritte nel Registro delle Imprese. Ripartizione per forma giuridica



Per quanto riguarda la composizione delle categoria sopra individuate, si rileva che per le *società di capitali* la forma di società a responsabilità limitata è quella in assoluto maggiormente utilizzata (86%) con, in minima parte, la fattispecie del socio unico (13,33%). Le *cooperative* si distribuiscono in maggior parte tra società cooperative (59,46%) e, in misura minore, tra cooperative sociali (35,13%) e società cooperative a responsabilità limitata (5,41%). Le *società di persone* mostrano poi una netta



prevalenza delle forma di società in accomandita semplice (80,56%) rispetto alla società in nome collettivo (19,44%).

Gli enti non lucrativi sono rappresentati da diverse tipologie di forme giuridiche tra cui le fondazioni, che costituiscono il 6,90% del totale. Infine, la categoria dei consorzi comprende, oltre ai consorzi in senso stretto (50%), anche le società consortili a responsabilità limitata (33,33%) e le società cooperative consortili (16,67%).

Tavola 2 La composizione delle società di capitali, di persone, cooperative e altre forme*

Società di capitali	37,04%
di cui, <i>Società a responsabilità limitata (S.r.l.)</i>	86,00%
<i>S.r.l. a socio unico</i>	13,33%
<i>Società per azioni (S.p.a.)</i>	0,67%
Cooperative	36,54%
di cui, <i>Società cooperativa</i>	59,46%
<i>Cooperativa sociale</i>	35,13%
<i>Società cooperativa a responsabilità limitata</i>	5,41%
Società di persone	17,78%
di cui, <i>Società in accomandita semplice (S.a.s.)</i>	80,56%
<i>Società in nome collettivo (S.n.c.)</i>	19,44%
Enti non lucrativi	7,16%
di cui, <i>Altre forme</i>	93,10%
<i>Fondazione</i>	6,90%
Consorzi	1,48%
di cui, <i>Consorzi</i>	50,00%
<i>Società consortile a responsabilità limitata</i>	33,33%
<i>Società cooperativa consortile</i>	16,67%


Occorre rilevare che l'attuale quadro normativo consente di organizzare iniziative di impresa sociale anche attraverso l'utilizzo di forme giuridiche commerciali; spesso si ritiene che i settori di attività considerati di utilità sociale coincidano in larga parte con gli ambiti nei quali la presenza di forme giuridiche lucrative è particolarmente modesta. Lo studio ha invece evidenziato una rilevante presenza delle forma di società di capitali, con una particolare prevalenza delle società a responsabilità limitata e delle cooperative, forme giuridiche di natura commerciale.

Un'interessante analisi è rappresentata dalla distribuzione regionale delle imprese sociali. La Regione Campania presenta la maggior concentrazione (ben il 39,51% a livello nazionale), seguita dalla Lombardia (10,12%), dal Lazio (7,16%) e dalla Toscana (6,91%). Complessivamente, le Regioni meridionali raccolgono da sole la metà delle imprese sociali iscritte nel registro dell'impresa (55,56%) mentre la restante parte è ripartita tra il settentrione (23,21%) ed il centro (21,23%).



Tavola 3 L'analisi delle imprese sociali in Italia

Regioni	Soggetti iscritti al Registro "Impresa Sociale"
Campania	39,51%
Lombardia	10,12%
Lazio	7,16%
Toscana	6,91%
Puglia	5,43%
Sicilia	5,19%
Sardegna	4,20%
Emilia-Romagna	3,46%
Friuli Venezia Giulia	2,22%
Piemonte	2,22%
Liguria	1,98%
Veneto	1,98%
Abruzzo	1,73%
Calabria	1,73%
Marche	1,73%
Molise	1,23%
Trentino Alto Adige	1,23%
Umbria	1,23%
Basilicata	0,74%
Totale	100,00%



Dal nostro studio è emerso che, al momento, compaiono nel Registro delle imprese 549 soggetti che presentano il termine "impresa sociale" nella propria denominazione ma che non sono iscritti nell'apposita sezione del Registro delle Imprese. A ben vedere le imprese che presentano la locuzione "impresa sociale" nella denominazione non iscritte nell'apposita sezione del Registro delle Imprese (549) sono molte più di quelle che hanno già effettuato la corretta iscrizione (405). In particolare, 86 imprese (pari al 21,23%) risultavano già iscritte nel Registro prima dell'emanazione del d.lgs 155/2006 mentre le restanti 319 (78,77%) sono state iscritte in un periodo successivo. Si sottolinea, quindi, la necessità che le Camere di commercio (CCIA), in quanto tenutarie del Registro dell'Impresa, favoriscano la giusta collocazione delle imprese sociali.



2. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Premessa metodologica

La presente sezione è dedicata all'analisi di alcune delle principali problematiche che possono emergere nella definizione degli atti costitutivi e/o statuti delle imprese sociali. La prassi operativa ha infatti evidenziato talune ambiguità sia sotto l'aspetto della scelta della migliore forma giuridica sia per quanto concerne la predisposizione di tali atti e la loro compatibilità con le disposizioni richieste per il rispetto delle norme previste per la sottostante forma giuridica.

L'Appendice 1 riporta alcune esemplificazioni pratiche di modelli di statuto.

2.1 QUADRO NORMATIVO: BREVI CENNI¹

La disciplina organica dell'istituto dell'impresa sociale è stata introdotta nel nostro ordinamento con il d.lgs 155/2006 e rappresenta la risposta alle istanze di ampliamento e maggiore definizione delle forme di imprenditorialità sociale che erano venute maturando a partire dall'inizio degli anni '90.

La soluzione offerta dal legislatore non è l'elaborazione di un modello tipizzato di impresa sociale, bensì l'introduzione di una qualifica da intendersi in termini di categoria organizzativa che può essere acquisita da parte di tutte le organizzazioni private che esercitano stabilmente e principalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale (art. 1, comma 1) senza alcuno scopo di lucro (art. 3).

In buona sostanza, sulla base di un principio di tendenziale neutralità e idoneità astratta a produrre utilità sociali di tutte le tipologie organizzative esistenti, possono acquisire la qualifica di impresa sociale sia gli enti disciplinati dal libro I – associazioni riconosciute e non, comitati e fondazioni – sia quelli del libro V del codice civile – società di persone, società di capitali, società cooperative e consorzi, restandone invece esclusi gli imprenditori individuali, le amministrazioni pubbliche (disciplinate dall'art. 1, comma 2, del d.lgs 165/2000) e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi. Per le amministrazioni pubbliche di cui sopra, il d.lgs 155/2006 pone, poi, l'ulteriore divieto di esercitare attività di direzione e coordinamento², nonché di detenere il controllo dell'impresa sociale, pena la possibilità di annullare ogni atto contrario (art. 4, comma 4, d.lgs 155/2006) e addirittura perdere la qualifica di impresa sociale (art. 16, comma 4, d.lgs 155/2006). Tale divieto viene esteso anche alle imprese private con finalità lucrative.

¹ Per una più ampia disamina delle disposizioni del d.lgs 155/2006, si rinvia a: CNDCEC, Documento n. 1- Lineamenti tecnico operativi. Quaderni dell'impresa sociale.

² Il d.lgs 155/2006 prevede una specifica disciplina anche per i gruppi, consentendo l'applicazione delle norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l'art. 2545-septies c.c. in quanto compatibili (quindi, le disposizioni in materia di direzione e coordinamento e di gruppo cooperativo paritetico), al fine di evitare non solo che si possano realizzare forme di controllo non finalizzate all'attività svolta dal gruppo per il perseguimento della missione istituzionale, ma anche che possano essere lesi i diritti di coloro che subiscono le decisioni del gruppo.



Oltre al criterio dell'assenza dello scopo di lucro – da intendersi ovviamente in termini di lucro soggettivo e non oggettivo – per l'osservanza del quale è fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi e riserve a favore di amministratori, partecipanti, lavoratori o collaboratori, altre caratteristiche dell'impresa sociale desumibili dal quadro normativo di riferimento³ sono:

- la democraticità della gestione (gestione c.d. “*multistakeholder*”), cioè la previsione di forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività nella gestione dell'impresa;
- la tendenziale apertura al coinvolgimento nell'organizzazione di tutti coloro che siano portatori dei medesimi interessi perseguiti dall'ente (principio di non discriminazione);
- la partecipazione dei beneficiari finali alla valutazione dei risultati;
- la rendicontazione sociale effettuata tramite il bilancio sociale, al fine di consentire a chiunque sia interessato la verifica del raggiungimento dei risultati.

La scelta del legislatore è stata, dunque, quella di dettare una disciplina flessibile che lasci spazio all'autonomia privata e consenta di attrarre le forme tipologiche più diverse, nel rispetto, tuttavia, dei limiti rigorosi della natura privata dell'ente collettivo, dell'assenza dello scopo di lucro e dell'esercizio di un'attività imprenditoriale *public service*, cioè a favore di tutti i potenziali fruitori⁴. Peraltro, questa impostazione di fondo della normativa richiamata è certamente conforme al panorama del terzo settore presente in Italia, che vede la convivenza di soggetti orientati esclusivamente ad erogare servizi per la comunità di riferimento (Enti *non profit* puri, d'ora in poi Enp) con soggetti che svolgono un'attività produttiva a fini sociali (Enp misti).

Considerato l'attuale quadro normativo, si ritiene utile illustrare brevemente le procedure amministrative che devono essere espletate per la costituzione di un'impresa sociale, partendo dalla scelta della forma giuridica.

2.2 SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA PER LA COSTITUZIONE DI UN'IMPRESA SOCIALE

Il legislatore ha lasciato, come si è detto, nel disciplinare l'impresa sociale ampi spazi all'autonomia privata per la scelta della forma giuridica ritenuta più idonea per il raggiungimento delle finalità, di volta in volta, volute dai partecipanti. L'organizzazione che assume la qualifica di impresa sociale può infatti essere strutturata giuridicamente in modi diversi e molte sono le variabili di cui tenere conto nella scelta della forma giuridica da attribuire, prima tra tutte la necessità di coniugare efficienza dell'impresa e realizzazione delle finalità che si intendono perseguire. Pertanto, chi intende costituire un soggetto giuridico idoneo ad acquisire la qualifica di "impresa sociale" deve prima scegliere, nell'ambito delle figure previste dal codice civile, quale soggetto giuridico costituire.

³ Si rammenta che, a completamento del quadro normativo, in data 24 gennaio 2008 sono stati emanati dal Governo quattro decreti attuativi riguardanti, rispettivamente: la qualificazione dei ricavi per rientrare nell'ambito dell'impresa sociale; le linee-guida per le modalità relative a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione dell'impresa; le linee-guida per la redazione del bilancio sociale; l'elenco degli atti e documenti da depositare presso il Registro delle imprese.

⁴ Oltre al criterio dell'utilità sociale, che si estrinseca in una lista predeterminata di settori di attività d'impresa, la normativa in materia di impresa sociale prevede che possano acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività d'impresa al fine dell'inserimento di lavoratori svantaggiati, a prescindere dall'esercizio dell'attività di impresa nei settori considerati di utilità sociale (art. 2, commi 2 e 4, d.lgs 155/2006) e a condizione che tali soggetti rappresentino almeno il 30% del personale.



Innanzitutto, occorre tenere presente che il novero delle forme collettive utilizzabili non è assolutamente omogeneo, in quanto composto da forme giuridico-organizzative tipicamente capitalistiche e forme non imprenditoriali. Al primo gruppo appartengono ovviamente gli enti societari del libro V del codice civile, ma occorre fin d'ora rilevare che alla libertà di scelta della forma il legislatore contrappone alcuni vincoli di *governance*, i quali sostanzialmente privano la forma societaria di alcune delle caratteristiche tipiche dell'organizzazione capitalistica. Segnatamente, si tratta:

- del divieto di distribuzione degli utili, destinabili solo allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio (art. 3);
- del principio di non discrezionalità (art. 9);
- dell'obbligo di prevedere forme di coinvolgimento nelle decisioni dei lavoratori e dei destinatari dell'attività (art. 12 e 14).

Da un punto di vista operativo, la scelta di organizzare l'impresa sociale nella forma di società di capitali potrebbe, ad esempio, adattarsi a quelle circostanze ove vi sia un gruppo di soggetti che partecipa all'iniziativa mediante un investimento di capitale di rischio maggiore rispetto a quello di tutti gli altri *stakeholder* e si intenda garantire il potere di gestione nelle mani di questi. Nelle situazioni in cui, al contrario, non vi sia la preminenza di un gruppo di promotori rispetto ad un altro o si intendano avviare imprese sociali che non richiedono investimenti finanziari rilevanti, potrebbe essere preferito il modello di associazione, una delle forme, insieme alla fondazione e al comitato, di natura non imprenditoriale in grado di garantire un elevato tasso di democraticità nella gestione.

In ogni caso e qualunque sia la forma giuridica prescelta, gli operatori, tenuto presente che l'impresa sociale non è una nuova forma giuridica ma una qualifica che viene attribuita a modelli esistenti, dovranno tenere in debita considerazione anche la disciplina propria del modello giuridico adottato, che tuttavia continuerà a trovare applicazione solo in quanto compatibile.

Per la circostanza che l'impresa sociale non è un nuovo tipo organizzativo ma una qualifica, un "cumulo" di disciplina si realizza, in primo luogo, sotto il profilo procedurale: gli adempimenti necessari per l'iscrizione dell'impresa sociale nell'apposita sezione del Registro delle imprese, infatti, non si sostituiscono, ma integrano quelli specificamente richiesti per la forma giuridica di volta in volta adottata. Ad esempio, una cooperativa che voglia qualificarsi come impresa sociale dovrà espletare gli adempimenti *ad hoc* ed integrare tale procedura con il percorso burocratico previsto per l'acquisizione della qualifica di impresa sociale.

Un altro esempio di coordinamento tra normativa generale e speciale è rappresentato dal regime patrimoniale delle obbligazioni dettato dal codice civile per le associazioni non riconosciute: queste ultime, come è noto, sono escluse dal beneficio della responsabilità limitata e rispondono delle obbligazioni sia con il proprio patrimonio, il c.d. fondo comune, sia con quello delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (art. 38 c.c.). Questa disciplina, tuttavia, trova applicazione solo nelle organizzazioni il cui patrimonio non sia superiore a ventimila euro, soglia al superamento della quale la disciplina dell'impresa sociale connette l'ammissione al beneficio della responsabilità limitata a partire dal momento dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese (art. 6, comma 1, d.lgs 155/2006).

Su questo specifico punto, si rende tuttavia necessario svolgere qualche breve riflessione. Come noto, all'interno della normativa speciale dedicata all'impresa sociale non è dato rinvenire alcuna previsione volta ad imporre uno specifico obbligo di attestazione dell'avvenuto versamento della somma di capitale sociale pari (o eventualmente superiore) a quella cui il legislatore riconnette il regime della responsabilità limitata al momento dell'iscrizione nel Registro delle imprese, con il risultato che il



riconoscimento di tale beneficio viene accordato in assenza di qualsivoglia forma di controllo. Pur ribadendo che la previsione della limitazione della responsabilità per le associazioni non riconosciute rappresenta per gli enti non commerciali un incentivo – del tutto condivisibile – allo svolgimento di attività *non profit*, si ritiene che un controllo circa l'avvenuto versamento della somma di ventimila euro dovrebbe essere effettuato già in sede di costituzione dell'impresa sociale, non potendo viceversa essere ritenuta in alcun modo accettabile una certa prassi che, in sede di costituzione, si limita a richiedere all'impresa un'autocertificazione.

Inoltre, anche in assenza di una specifica disposizione in tal senso, si ritiene che la sanzione posta dall'art. 6, comma 2, d.lgs 155/2006, dell'assunzione di responsabilità personale e solidale per le obbligazioni assunte dall'impresa sociale da parte di coloro che hanno agito in nome e per conto di questa connessa al verificarsi di perdite che riducano il patrimonio di oltre un terzo rispetto all'importo di ventimila euro, debba giocoforza estendersi in via analogica all'ipotesi di mancato versamento *ab initio* del capitale sociale.

2.3 L'ATTO COSTITUTIVO

Passando ad esaminare gli adempimenti relativi all'iscrizione nel Registro delle imprese di tutte le organizzazioni che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale a prescindere dalla forma giuridica adottata, il legislatore relativamente alla costituzione prescrive la forma dell'atto pubblico⁵. Questa previsione assume particolare rilievo rispetto agli enti per i quali non è previsto alcun obbligo di forma, quali le associazioni non riconosciute e i comitati.

Per quanto riguarda il contenuto, oltre a quanto specificamente previsto per ciascuna forma giuridica, l'atto costitutivo deve essere redatto in conformità alle norme del d.lgs 155/2006, indicando in particolare:

1. la locuzione "impresa sociale" nella denominazione (art. 7, d.lgs 155/2006)⁶;
2. l'oggetto sociale, con riferimento ai settori ammessi dalla normativa di particolare rilevanza etico-sociale, secondo le tipologie previste dall'art. 2, d.lgs 155/2006;
3. l'assenza dello scopo di lucro (art. 3, d.lgs 155/2006);
4. il modello di *governance* adottato dall'impresa sociale, tenendo conto nell'organizzazione dei seguenti vincoli legislativi:
 - a. devono essere previsti specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per coloro che assumono le cariche sociali (art. 8, comma 3, d.lgs 155/2006);
 - b. non possono coprire cariche sociali soggetti nominati da enti pubblici o da imprese private con finalità lucrative, in linea con l'impossibilità normativa per questi soggetti di esercitare attività di direzione e coordinamento;
 - c. la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni all'organizzazione che esercita l'impresa sociale, ad eccezione di

⁵ L'utilizzo della forma della scrittura privata autenticata è possibile solo per il regolamento adottato dagli enti ecclesiastici e dagli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti o accordi.

⁶ Ad eccezione degli enti ecclesiastici e degli enti delle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.



- quanto specificamente previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura (art. 8, comma 1, d.lgs 155/2006);
- d. nel caso di superamento di due dei limiti indicati dall'art. 2435-*bis* c.c. ridotti della metà, la legge obbliga a nominare uno o più sindaci con funzione di vigilanza, salvo diversa previsione legislativa;
 - e. nel caso di superamento per due esercizi consecutivi di due dei limiti indicati dall'art. 2435-*bis* c.c., scatta l'obbligo di nomina di uno o più revisori iscritti nell'apposito Registro, salva la possibilità che l'attività di revisione legale dei conti⁷ possa essere esercitata dallo stesso collegio sindacale qualora i componenti siano iscritti al Registro dei revisori;
 - f. la regolamentazione delle modalità di ammissione e di esclusione dei soci deve essere sorretta dal principio di non discriminazione compatibilmente con la natura giuridica dell'ente e deve essere prevista la possibilità per il soggetto non ammesso o escluso di deferire all'assemblea il provvedimento di mancata ammissione o esclusione (art. 9, comma 2, d.lgs 155/2006);
 - g. devono essere previste specifiche modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell'attività sociale, attraverso, ad esempio, meccanismi di informazione, consultazione o partecipazione, per specifiche decisioni gestionali, concernenti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati (art. 12, d.lgs 155/2006);
5. l'indicazione dei modi di devoluzione del patrimonio in caso di cessazione dell'attività, secondo le modalità contenute nell'art. 13, comma 3, d.lgs 155/2006.

Giova rilevare che quanto riportato sub g) è un'indicazione di carattere meramente eventuale, in quanto in alternativa possono essere redatti appositi regolamenti aziendali o accordi *ad hoc* tra organi di amministrazione e rappresentanze dei lavoratori. Lo statuto e il regolamento possono prevedere anche nuove ed ulteriori modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari interni ed esterni all'organizzazione⁸.

Infine, si osserva che, nelle ipotesi in cui gli enti di cui al libro I e le società decidano di acquisire la qualifica di impresa sociale mantenendo il proprio *status* giuridico, sarà necessario effettuare un adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto con le maggioranze previste dalle norme di legge e dallo statuto stesso. Viceversa, qualora questi soggetti intendano variare il proprio *status* e contestualmente acquisire la qualifica di impresa sociale, diventa obbligatorio attivare una procedura di trasformazione.

2.4 L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Entro trenta giorni dalla costituzione, l'atto costitutivo, le sue eventuali modificazioni e gli altri fatti e documenti relativi all'organizzazione devono essere depositati a cura del notaio o degli amministratori presso l'Ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione nell'apposita sezione. La domanda di iscrizione nella sezione *ad*

⁷ L'art. 11, comma 4, d.lgs 155/2006 parla di «revisione contabile», espressione da intendersi ormai espunta dall'ordinamento in virtù dell'entrata in vigore del d.lgs 39/2010 «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE. (10G0057)».

⁸ Si veda l'approfondimento presentato nel paragrafo 3.4.



hoc deve essere firmata digitalmente e presentata per via telematica o su supporto informatico. Unitamente all'atto costitutivo, al momento dell'iscrizione, deve essere depositato lo statuto recante le regole generali di funzionamento dell'impresa sociale e dei relativi organi.

Si osserva che per le forme giuridiche i cui termini di iscrizione nella sezione ordinaria sono diversi da trenta giorni si verifica una discrasia temporale tra il termine per l'iscrizione nella sezione ordinaria e quello (di trenta giorni) previsto per l'iscrizione nella sezione speciale. È il caso delle società di capitali, delle società cooperative e delle società consortili⁹, per le quali il legislatore prescrive che l'atto costitutivo debba essere depositato presso il Registro delle imprese entro il termine di venti giorni. In queste ipotesi, si ritiene opportuno effettuare la presentazione contestuale della domanda di iscrizione e dell'atto costitutivo nella sezione ordinaria del Registro e della domanda di iscrizione nella sezione speciale delle imprese sociali entro il termine di venti giorni.

⁹ Si vedano gli articoli 2330, 2454, 2463, 2523 e 2615-ter del codice civile.



3. GOVERNANCE E PROCESSI INFORMATIVI

Premessa metodologica

La sezione in oggetto analizza alcune tematiche legate alla governance. Il dettato normativo lascia, infatti, la possibilità di interpretare in diverso modo alcuni aspetti cruciali per il funzionamento della vita aziendale, come i processi informativi, il coinvolgimento dei lavoratori, il ruolo e la funzione dell'organo di controllo.

3.1 PROCESSI INFORMATIVI AZIENDALI

La funzione economico-sociale riconducibile all'impresa è stata da sempre oggetto di interessanti trattati di studio nelle discipline economico-aziendali.

Negli ultimi anni sono emerse molteplici situazioni di conclamata frode e di iniquità comportamentale nell'attività aziendale in molti Paesi europei e d'oltreoceano, circostanza che ha favorito la riflessione sul ruolo dell'impresa nella società, con particolare riguardo al controllo degli interessi di *stakeholder* aziendali e alle interdipendenze tra il rispetto delle norme, il comportamento economico, sociale e ambientale e la strategia di acquisizione del consenso e delle risorse. Tale nuova concezione dei comportamenti aziendali implica inevitabilmente l'esigenza di rivisitare e di ridefinire i meccanismi e i limiti delle strutture di *governance* aziendale, le modalità di interazione tra organi di governo e di *management*, nonché la necessità di considerare nuovamente la portata quantitativa e qualitativa delle *performance* aziendali.

Peraltro, rivisitare i principi e le procedure di *governance* non significa sminuire l'importanza di alcuni valori fondamentali della cultura aziendale di mercato, quali la capacità di creazione di valore e la soddisfacente remunerazione dei conferenti il capitale di rischio; ma è evidente che ormai occorra altresì contemperare le strategie di acquisizione delle risorse e il perseguimento dei risultati economici e non economici con le attività tese allo sviluppo dell'immagine aziendale, della trasparenza gestionale e della legittimazione sociale, anche attraverso la soddisfazione di specifiche esigenze informative (interne ed esterne all'azienda), cui corrisponde un "dovere informativo" da parte dell'organizzazione, unitamente all'utilizzo di strumenti di rendicontazione adeguati alle peculiarità di diversi portatori d'interesse.

Tali doveri informativi possono discendere dai rapporti che intercorrono tra l'azienda e i propri portatori di interesse (*stakeholder*) – ovvero soggetti detentori a vario titolo di peculiari aspettative – o da disposizioni normative emanate dallo Stato, da enti pubblici territoriali, da enti o agenzie di controllo, da strutture associative alle quali l'azienda debba fare riferimento.

L'esigenza di rendere conto dei processi attuati e dei risultati prodotti da parte di coloro che hanno ruoli di responsabilità nei confronti dell'impresa o delle parti interessate al loro operato e alle loro



azioni (anche al fine di accrescere la propria legittimazione sociale) viene definito da parte della dottrina di riferimento come “*accountability*”¹⁰.

Il termine, che non ha un suo equivalente nella lingua italiana, esprime in sintesi la responsabilità informativa dell’azienda cui corrisponde, dall’altra parte, una titolarità di diritti morali e, in specie, di un diritto all’informazione di talune categorie di soggetti. In altri termini, il principio di *accountability* consiste, in buona sostanza, in un dovere informativo posto a carico di qualsiasi organizzazione produttrice di beni e servizi; a tale “dovere si correlano corrispettivi “diritti degli *stakeholder* di riferimento di ottenere informazioni adeguate per poter valutare la correttezza nel reperimento e nell’impiego delle risorse e l’efficacia nel perseguimento degli obiettivi da parte di un’organizzazione.

In questa prospettiva, il dovere informativo di un’azienda si lega a un più generale principio di responsabilità sociale, del quale l’*accountability* costituisce l’architrave su cui fondare le relazioni informative tra azienda, istituzioni e gruppi sociali.

In questa sede, l’obiettivo conoscitivo che si intende esaminare inerisce ai processi informativi dell’impresa sociale, come definita dalla legge 118/2005 e dal d.lgs 155/2006. L’analisi fa dunque riferimento a una configurazione aziendale – propria del mondo non profit – i cui connotati poggiano su disposizioni di legge anziché su enunciazioni dottrinali.

Occorre quindi, in via preliminare, identificare i caratteri aziendali fondamentali dell’impresa sociale, così come emergono dall’analisi del dettato normativo.

3.2 ELEMENTI DI GOVERNANCE

Al fine di approfondire le tematiche relative all’*accountability* dell’impresa sociale, così come definito dalla normativa di riferimento, occorre procedere a una riflessione circa l’ampiezza (quantità dei flussi informativi) e la complessità (varietà dei flussi informativi) del dovere informativo di tale soggetto aziendale.

Analizzando il d.lgs 155/2006 con riferimento ai contenuti della *mission* e alla struttura della *governance* aziendale definibili come “tipiche” dell’impresa sociale, è possibile desumere quale dovere informativo le sia imposto e quali processi informativi debba conseguentemente realizzare (il cosiddetto “perimetro” dell’*accountability* legale).

La lettura della norma fa configurare tale perimetro così come definito in dottrina, in quanto incentrato sulla realizzazione di obiettivi di utilità collettiva o individuale, attraverso una struttura di *governance* costruita sulla base sia di caratteristiche di democraticità interna sia di iniziative di apertura nei confronti degli *stakeholder* esterni. Da tale interpretazione deriva un dovere informativo ampio e articolato, che alimenta l’esigenza di adottare strumenti e procedure volti ad assicurare condizioni di trasparenza istituzionale, gestionale e amministrativa.

L’*accountability* dell’impresa sociale (come di ogni altra organizzazione) è strettamente correlata al sistema di *governance* che la contraddistingue.

Come è noto, con *governance* aziendale ci si riferisce alla configurazione degli organi di governo e degli organi di controllo e alle loro reciproche relazioni; a tali relazioni vanno poi aggiunti i rapporti che gli organi di governo e di controllo istituiscono con gli organi rappresentativi delle varie tipologie

¹⁰ La rendicontazione può essere considerata in questo senso come un’attività strumentale alle esigenze di *accountability* di un’impresa.



di *stakeholder* aziendali di riferimento (quali, ad esempio, i titolari di formali diritti di voto,) e con gli organi direzionali.

In prima battuta sono quindi rilevanti l'identificazione e la classificazione dei soggetti che, in base alle disposizioni di legge e alle scelte organizzative implementate nelle singole realtà aziendali, rivestano ruoli in seno ai processi decisionali e nell'ambito dei processi di controllo o siano comunque portatori di interessi specifici e/o destinatari diretti o indiretti dell'attività esercitata. In questa prospettiva vanno quindi evidenziate le difformità che si possono riscontrare nelle strutture di *governance* in funzione delle diverse classi di imprese sociali e delle differenti forme giuridiche adottate (associazione, cooperativa sociale, società di capitali, ecc.) per esercitarne l'attività.

Un comune denominatore può tuttavia essere identificato nel disposto dell'art. 12, comma 1, del più volte menzionato decreto laddove si prevede che "nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi devono essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività", e dove si precisa, al comma 2, che "per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati".

Dalla lettura della norma sembrerebbe emergere un profilo di *governance* orientata in senso *multi-stakeholder*, anche se la scelta delle categorie è operata in modo selettivo, attraverso la definizione di modalità di partecipazione con differenti livelli d'intensità. D'altra parte, per alcune categorie è previsto semplicemente un obbligo informativo senza ulteriori dettagli, circostanza che di fatto sembra allontanare l'efficacia della norma rispetto a una logica *multistakeholder*.

Nel delineare il perimetro di *accountability* dell'impresa sociale, un ulteriore elemento di interesse è poi rappresentato dal ruolo dei lavoratori nel sistema di *governance* così come disegnato dal legislatore, ruolo che li investe in generale e non soltanto in qualità di soggetti svantaggiati o disabili ai quali si fa riferimento nel decreto nell'ambito della verifica dei requisiti di utilità sociale dell'attività ai fini dell'accesso alla qualifica di impresa sociale.

In tal senso, l'impresa sociale deve poter fornire ai lavoratori informazioni in grado di dare concreta attuazione ai meccanismi ed agli strumenti di coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori alla "vita" dell'impresa e di influenzare le decisioni della società.

Altri caratteri dell'impresa sociale, rilevanti per la qualificazione e la quantificazione dei suoi obblighi informativi, sono la soddisfazione degli utenti, la realizzazione dell'utilità collettiva e l'adeguato livello dimensionale (l'adeguatezza andrebbe definita in funzione del volume di affari, dei lavoratori impiegati, dell'articolazione sul territorio).

3.3 IL COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI

Dall'analisi del passaggio dalla normativa di riferimento (d.lgs 188/2005, "Attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori") alla normativa diretta (d.lgs 155/2006) è possibile rilevare alcuni adattamenti nel testo piuttosto significativi. Nel testo di riferimento della direttiva europea, destinata al coinvolgimento dei soli lavoratori, all'art. 2, "Definizioni", lett. h, per "coinvolgimento dei lavoratori" si intende, "qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione e la partecipazione mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito della società"; nel testo della normativa diretta, all'art. 12, "*Coinvolgimento dei lavo-*



ratori e dei destinatari delle attività”, il testo identifica come “coinvolgimento” “qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa”.

Intanto, nella normativa diretta, la categoria dei soggetti di riferimento viene estesa anche ai destinatari delle attività, sebbene manchino precise indicazioni al riguardo su quali siano i destinatari o i criteri per individuare le pertinenti categorie. E' ragionevole prima definire la categoria di destinatari e poi disciplinare il coinvolgimento nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi ai sensi dell'art. 12, d.lgs 155/2006; e quindi, in funzione delle specifiche tipologie di destinatari, sarebbe possibile strutturare diversi tipi di regolamenti aziendali o atti costitutivi.

Inoltre, a questa prima differenza sostanziale se ne aggiunge una seconda: nella norma di riferimento la locuzione che identifica il coinvolgimento dei lavoratori intende specificamente “qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione e la partecipazione...”, mentre nella normativa diretta, all'art. 12, si legge testualmente “qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione [...]”.

Altra diversità rilevante è che il decreto di attuazione della direttiva europea specifica che il coinvolgimento si riferisce a meccanismi di partecipazione “mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito della società”; nel d.lgs 155/2006, art. 12, comma 2, “il coinvolgimento può di fatto venire limitato alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati”.

Oltre alla criticità della definizione del perimetro (obiettivi del coinvolgimento, categorie di *stakeholder* rilevanti e modalità di coinvolgimento) è altresì essenziale impostare un idoneo sistema informativo. L'implementazione del sistema informativo deve essere fondato su quanto previsto dalla normativa, secondo i principi del decreto di attuazione della direttiva di seguito riportati:

- h) “coinvolgimento dei lavoratori”, qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito della società;
- i) “informazione”, l'informazione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei lavoratori, da parte dell'organo competente dell'impresa sociale, sui problemi che riguardano la stessa SE e qualsiasi affiliata o dipendenza della medesima situata in un altro Stato membro, o su questioni che esorbitano dai poteri degli organi decisionali di un unico Stato membro, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e, se del caso, di preparare consultazioni con l'organo competente dell'impresa sociale;
- l) “consultazione”, l'apertura di un dialogo e d'uno scambio di opinioni tra l'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori e l'organo competente dell'impresa sociale, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere – circa le misure previste dall'organo competente – un parere di cui si può tener conto nel processo decisionale all'interno dell'impresa sociale;
- m) “partecipazione”, l'influenza dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei lavoratori nelle attività di una società mediante:



- 1) il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della società, o
- 2) il diritto di raccomandare la designazione di alcuni o di tutti i membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della società ovvero di opporvisi.

Quindi “condizione indispensabile” per costruire un sistema di comunicazione è quella di organizzare un circuito informativo che rispetti quanto previsto dalla normativa, in primo luogo definendo il tipo di coinvolgimento che declini il profilo di responsabilità sociale dell’impresa.

3.4 PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA STRUTTURA PROPRIETARIA E ALLA GOVERNANCE

3.4.1 LA STRUTTURA PROPRIETARIA (ART. 4)

La formulazione dell’art. 4 del d.lgs 155/2006 prevede, al comma 3, che le imprese private con finalità lucrative e le Pubbliche amministrazioni non possano esercitare attività di direzione e detenere il controllo di un’impresa sociale.

Tale principio trova fondamento nel voler scongiurare una *governance* interna di “apparenza”, a fronte di un reale controllo dell’impresa sociale, con possibilità di elusione degli obiettivi peculiari dell’impresa stessa da parte di soggetti esterni.

Tutto ciò acquista particolare rilievo nelle realtà dove l’utilizzo di risorse pubbliche per finalità altruistiche richiedano la massima attenzione nell’evitare intenti di carattere speculativo anche indiretti.

La limitazione però, seppur comprensibile nell’ottica sopra considerata, di fatto può scoraggiare l’assunzione della qualifica di impresa sociale. Si pensi al caso in cui un ente pubblico desideri privatizzare parzialmente un’attività, ma intenda mantenerne il controllo sulla gestione, oppure all’ipotesi di collaborazione tra un ente *non profit* e un soggetto commerciale che intendano dare vita, nel rispetto delle finalità e delle disposizioni previste dalla legge, ad un’impresa sociale, consentendo al soggetto *profit* di avere una partecipazione adeguata all’impegno che intende assumere.

Non vi è dubbio che, persistendo l’attuale normativa, le due ipotesi evidenziate appaiano difficilmente praticabili. Peraltro non è del tutto comprensibile l’esclusione dei soggetti *for profit* e della Pubblica amministrazione dal diritto-dovere di esercitare un’attività di direzione e di detenzione del controllo nell’ambito dell’impresa sociale, la cui attività si estrinseca nell’esercizio in via stabile e principale di un’attività economica ai fini della produzione e dello scambio di beni e servizi di “utilità sociale”, diretta a realizzare finalità di interesse generale.

L’art. 4, comma 4, prevede l’annullabilità dell’atto nel caso di decisione assunta con il voto o l’influenza determinante dei soggetti in questione (soggetti *profit* e Pubblica amministrazione). La legittima tutela dei diritti dei soci e dei terzi, attuata con le limitazioni all’assunzione di posizioni di controllo, potrebbe essere esercitata, più che in via preventiva, in una fase successiva alla costituzione attraverso un’attenta vigilanza sulle corrette disposizioni previste per l’impresa sociale.

3.4.2 LE CARICHE SOCIALI (ART. 8)

All’art. 8, comma 1, si prevede che negli enti associativi “la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l’impresa sociale, salvo quanto specificatamente previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura”.



La relazione di accompagnamento al decreto chiarisce che il riferimento alla “compatibilità con la sua natura” riguarda gli enti confessionali, nei quali la nomina delle cariche sociali è riservata alle autorità ecclesiastiche. Non è chiarito se rientrino nell’eccezione al divieto le ipotesi di nomina esterna da parte delle associazioni che demandino la nomina di parte degli amministratori ad altre associazioni o enti; mentre pare assodato che sia in ogni caso vietata la nomina esterna della maggioranza degli amministratori da parte degli enti pubblici, e ciò in parziale deroga a quanto previsto dall’art. 2440, c.c.: “se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci ovvero componenti del consiglio di sorveglianza”.

Il comma 2 dell’art. 8 prevede che “non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati dagli enti di cui all’art. 4, comma 3” (vale a dire soggetti con finalità lucrative e Pubbliche amministrazioni). La norma potrebbe anche prestarsi a differenti interpretazioni.

La citata relazione di accompagnamento al decreto sembra avere chiarito che sia esclusa la possibilità di nomina degli amministratori designati da soggetti *profit* e dalla Pubblica amministrazione e non la possibilità che i suddetti soggetti partecipino alle assemblee ai fini della deliberazione del quorum, interpretazione peraltro in sintonia con quanto previsto dall’art. 4 in tema di struttura proprietaria.

In proposito appare opportuno muovere alcune riflessioni anche di carattere critico.

In primo luogo occorre evidenziare che l’individuazione dell’incompatibilità della nomina dell’amministratore non riguarda un aspetto soggettivo dello stesso ma il modo in cui si è formata la maggioranza dei soci che hanno proceduto alla nomina, circostanza verificabile solo dopo l’avvenuta nomina. In ogni caso, tale limitazione costituisce un ostacolo allo sviluppo dell’impresa sociale in quanto impedisce l’esercizio della *governance* da parte dei soggetti effettivamente “interessati” alla stessa.

Ma anche l’interpretazione che dispone la limitazione del diritto di voto nella nomina delle cariche sociali creerebbe problemi di coordinamento con i principi in tema di libertà di voto, elemento invece presente nelle norme societarie.

Si rende pertanto necessario un intervento del legislatore su un tema che ha rilevanza notevole e che, di fatto, può condizionare, in senso sfavorevole, la scelta di adozione della qualifica di impresa sociale.

3.4.3 ORGANO DI CONTROLLO (ART. 11)

Pare opportuno sottolineare che, anche in relazione ai codici etici di comportamento adottati da alcune Regioni in tema di Enp, particolare attenzione vada posta dall’organo incaricato del controllo sui seguenti punti:

- a. settore di utilità sociale delle attività esercitate dall’ impresa sociale;
- b. requisiti sostanziali di natura costitutiva;
- c. natura dei ricavi conseguiti;
- d. struttura e funzionamento della *governance*;
- e. altre disposizioni di carattere specifico.

Il comma 2 dell’art. 8, relativo al rispetto delle nomine degli organi sociali, è espressamente richiamato quale attività prevista dall’organo di controllo.



3.4.4 PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA LEGGE 122/2010

L'art. 6, comma 2, della legge 122/2010, che ha convertito il d.l. 78/2010, prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (31 maggio 2010) "la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di euro 30 a seduta giornaliera."

La norma prosegue "La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze [...]".

Sono previste alcune esclusioni, le principali riguardano:

- a. le Università ed enti e le fondazioni di ricerca;
- b. le Camere di commercio;
- c. gli enti del servizio sanitario nazionale;
- d. le ONLUS;
- e. le associazioni di promozione sociale;
- f. gli enti pubblici economici;
- g. le società.

La Circolare n. 40/2010 della Ragioneria Generale dello Stato ha stabilito che l'ambito applicativo della norma, con le esclusioni espressamente previste, è costituito da tutti gli enti (con personalità giuridica di diritto pubblico e privato, anche non ricompresi nel conto economico consolidato della Pubblica amministrazione) che ricevono, non "una tantum", contributi a carico delle finanze pubbliche.

Ad una prima lettura del testo, poteva risultare che tutti gli organi collegiali degli enti – e quindi non solo i consiglieri di amministrazione, bensì anche i componenti degli organi di controllo – dovessero svolgere il proprio incarico a titolo "onorifico". La loro attività svolta a favore degli Enp indicati all'art. 6 della citata legge, a partire dal 1 giugno 2010, in sostanza, non risultava più retribuibile. È contemplato il solo diritto al rimborso delle spese sostenute, nonché, ove previsto, il gettone di presenza nel limite di euro 30 giornalieri.

Gli enti pubblici hanno provveduto, quindi, a richiedere, in presenza di erogazione di un contributo, un'apposita attestazione del legale rappresentante circa il rispetto del dispositivo normativo sopra indicato, ingenerando non pochi problemi all'interno dell'ente non profit.

La città di Torino, ad esempio, ha inviato in data 8 novembre 2010 una comunicazione con la quale, dopo avere ricordato le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 5, della legge 122/2010, introduceva un'interessante interpretazione in merito ai collegi dei revisori precisando che "la disposizione di qua non si applichi ai Collegi dei Revisori perché, pur trattandosi di organi collegiali, essi costituiscono imprescindibili organi di controllo dell'ente, la cui remunerazione per l'attività svolta è prevista dal d.lgs 139/2005 ed è definita con decreto del Ministero Giustizia del 2 settembre 2010.

Si prevede per loro solo la riduzione dei compensi, a qualunque titolo erogati, di cui al comma 3 (ove ne sussistano i presupposti) e la riduzione numerica di cui al comma 5".



Il comma 3 stabilisce che i compensi, i gettoni, le indennità o altre utilità comunque denominate, corrisposte da Pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti in questione non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 come sopra ridotti.

Il CNDCEC ha, quindi, formulato un parere in merito all'applicazione del sopra richiamato art. 6, comma 2, affermando che gli organi di controllo non devono essere ricompresi nell'asserzione "organi collegiali, anche di amministrazione", in quanto, tra le altre cose, svolgono un'imprescindibile funzione di tutela degli interessi pubblici e la gratuità della prestazione mal si concilia con l'autonomia e la professionalità richiesta per lo svolgimento dell'incarico¹¹.

Sul carattere onorifico dell'attività agli organi di controllo si è poi espressa anche la Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 33/2011 che ha confermato l'interpretazione del CNDCEC. In particolare, essa ha affermato che il rapporto tra l'ente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali può essere assimilato ad un rapporto di natura contrattuale che mal si concilia con la gratuità dell'incarico, in quanto l'attività svolta dai predetti revisori e sindaci, di natura prettamente tecnica, è una prestazione d'opera a cui normalmente corrisponde una prestazione economica.

La Ragioneria Generale dello Stato ha ritenuto che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche possa non trovare applicazione nei confronti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali.

L'orientamento del CNDCEC è confermato definitivamente dall'art. 35-*bis* del d.l. 5/2011 convertito con modificazioni nella legge 35/2012 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo (c.d. decreto "semplificazioni"). Il legislatore, a tale riguardo, dispone adesso che "il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti".

In conclusione, quindi, il collegio dei revisori delle imprese sociali costituite sotto forma di associazione o di fondazione possono essere retribuiti senza contravvenire a quanto disposto dalla legge 122/2010.

¹¹ In merito si veda: CNDCEC, *Non gratuità delle prestazioni per i revisori degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche*, 16 febbraio 2011 e CNDCEC, *Il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile*, 16 febbraio 2011.



4. OPERAZIONI STRAORDINARIE:

LA TRASFORMAZIONE DELLE IMPRESE SOCIALI

Premessa metodologica

Consapevole del potenziale rilievo che le dinamiche connesse alle varie operazioni straordinarie possono assumere nell'ambito della scelta, da parte di un'organizzazione, di adottare la qualifica di impresa sociale, in questa sede il Cndcec ha ritenuto opportuno iniziare a focalizzare la propria attenzione sulla fattispecie della trasformazione: in effetti, in base alla valutazione delle istanze pervenute dai professionisti ai fini di una corretta percezione e di un'efficace gestione del rapporto tra le diverse tipologie di operazioni straordinarie e la qualifica di impresa sociale, è emersa un'attuale, diffusa esigenza dei medesimi di disporre di conoscenze teoriche e di strumenti operativi per confrontarsi con problematiche generate proprio nello specifico contesto della trasformazione d'azienda.

L'Appendice 2 presenta un caso di studio.

4.1 BREVI CENNI SULLE TRASFORMAZIONI IN AMBITO *NON PROFIT* NEL DIRITTO CIVILE

La trasformazione rappresenta una modifica della forma giuridica di un ente, consistente sostanzialmente nella modifica del modello organizzativo (o forma giuridica): modifica che potrà o meno accompagnarsi anche con un cambiamento dello scopo cui era originariamente destinato il patrimonio dell'ente. Prima della riforma del diritto societario di cui al d.lgs 66/2003, la trasformazione era regolata soltanto in ambito endosocietario (artt. 2498 c.c. e 2504-*sexies* c.c.) risultando espressamente disciplinato solo il passaggio da società di persone¹² a società di capitali (cosiddetta trasformazione progressiva) e da società di capitali in società di persone (cosiddetta trasformazione regressiva). Vi-geva inoltre uno specifico divieto di trasformazione di società cooperative in società ordinarie¹³.

Con la riforma del diritto societario il legislatore ha completamente ridisegnato la disciplina della trasformazione introducendo:

- una parte generale (artt. 2498, 2499, 2500 e 2500-*bis* c.c.) in cui sono racchiuse disposizioni vavevoli per ogni ipotesi di trasformazione;
- tre parti speciali rispettivamente dedicate alla trasformazione progressiva (artt. 2500-*ter*, 2500-*quater* e 2500-*quinquies* c.c.), alla trasformazione regressiva (art. 2500-*sexies* c.c.) e alle trasformazioni eterogenee (artt. 2500-*septies*, 2500-*octies* e 2500-*novies* c.c.).

¹² E, in particolare, società in nome collettivo e in accomandita semplice.

¹³ Legge 127/1971, art. 14.



4.1.1 LE TRASFORMAZIONI ETEROGENEE

La trasformazione eterogenea comporta il passaggio dalla forma societaria ad altra forma organizzativa (art. 2500-*septies* c.c.) e viceversa (art. 2500-*octies* c.c.), con conseguente mutamento dello scopo o causa del contratto, da causa lucrativa a causa consortile, mutualistica o ideale e viceversa.

Più precisamente, l'art. 2500-*septies* c.c. (Trasformazione eterogenea da società di capitali) stabilisce che le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata possono – per deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e, comunque, con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata – trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni. L'art. 2500-*octies* c.c. (Trasformazione eterogenea in società di capitali) prevede, di converso, che i consorzi (con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati), le comunioni d'azienda (all'unanimità), le società consortili e le associazioni riconosciute¹⁴ (con la maggioranza richiesta dalla legge o dallo statuto per lo scioglimento anticipato), nonché le fondazioni (con provvedimento dell'autorità governativa su proposta dell'organo competente) possono trasformarsi in società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata.

Unici divieti e limitazioni alla trasformazione eterogenea in società di capitali riguardano le associazioni: ai sensi del comma 3 dell'art. 2500-*octies* c.c., la trasformazione di associazioni in società di capitali può, infatti, essere esclusa dall'atto costitutivo oppure dalla legge, per determinate categorie di associazioni e non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici, liberalità ed oblazioni del pubblico¹⁵. Tale limitazione non riguarda la trasformazione di fondazioni in società di capitali, atteso che questa è possibile solo se disposta dall'autorità governativa, su proposta dell'organo competente¹⁶.

Le trasformazioni eterogenee di cui sopra rappresentano – con la sola eccezione delle trasformazioni che vedono coinvolte le comunioni aziendali – trasformazioni in senso proprio: muta la forma giuridica ma non l'identità del soggetto per cui si ha piena continuità nei rapporti giuridici. Proprio per tale ragione, ai sensi dell'art. 2500-*novies* c.c., le stesse hanno effetto solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dall'ultimo adempimento pubblicitario richiesto ed entro tale termine i creditori possono fare opposizione.

Anche nell'ambito delle società cooperative, il legislatore del 2003, derogando al divieto di trasformazione della società cooperativa in società lucrativa¹⁷, ha ammesso la trasformazione (art. 2545-*decies* c.c.) allorché a trasformarsi sia una cooperativa diversa da quelle a mutualità prevalente. In tale caso è prevista la devoluzione di parte del patrimonio ai fondi mutualistici (2545-*undecies* c.c.). È

¹⁴ Nel prevedere le ipotesi di trasformazione in società di capitali, l'art. 2500-*octies* c.c. contempla, tra gli enti di partenza, l'associazione riconosciuta e la fondazione; viceversa, le associazioni non riconosciute sono espressamente citate tra gli enti di arrivo della trasformazione da società di capitali.

¹⁵ Ai sensi dell'art. 223-*octies* disp. att. c.c. "la trasformazione prevista dall'art. 2500-*octies* c.c. è consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1 gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione. Nell'ipotesi di fondi creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte".

¹⁶ Cfr. art. 2500-*octies*, comma 4, c.c.

¹⁷ Cfr. legge 127/1971, art. 14.



inoltre ammessa (art. 2500-*septies* c.c.) la trasformazione da società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata in società cooperativa¹⁸.

4.1.2 LE TRASFORMAZIONI ETEROGENEE ATIPICHE

La trasformazione eterogenea come disciplinata dal codice civile mentre si estende ad istituti (si pensi alle comunioni di azienda) che, per definizione, prescindono da qualsiasi entificazione, non rappresentando affatto un soggetto di diritto o un autonomo centro di imputazione di situazioni soggettive¹⁹, non comprende tutte le tipologie societarie di cui al libro V né tanto meno tutti gli enti di cui al libro I.

Ed infatti:

- è prevista solo la trasformazione eterogenea da e in società di capitali, non essendo menzionate le trasformazioni eterogenee da e in società di persone;
- tra gli enti di approdo delle trasformazioni eterogenee regressive vi sono le associazioni riconosciute (e non anche quelle non riconosciute) mentre tra gli enti di partenza delle trasformazioni eterogenee progressive sono contemplate soltanto le associazioni riconosciute (e non anche quelle non riconosciute).

4.1.3 LE TRASFORMAZIONI (OMOGENEE) TRA ENTI NON LUCRATIVI

Il legislatore della riforma non ha in alcun modo regolato la trasformazione nell'ambito di Enp, tant'è che è a tutt'oggi controverso se, ed in che termini, le stesse siano ammissibili.

Fino all'emanazione della disciplina dell'impresa sociale, pertanto, per queste fattispecie è mancata qualsiasi regolamentazione. Inoltre, non essendovi il coinvolgimento di strutture societarie, si è dubitato dell'automatica applicabilità della disciplina prevista per la trasformazione eterogenea.

In proposito è stato comunque osservato che una eventuale impraticabilità di trasformazioni interne nell'ambito degli Enp potrebbe, nella gran parte dei casi, essere elusa mediante un passaggio intermedio in una società di capitali mentre sarebbe contraddittorio sostenere che un certo risultato sia lecito se raggiunto attraverso un percorso più lungo, costoso e complesso.

¹⁸ È invece esclusa la trasformazione da società di persone in società cooperativa.

¹⁹ Così il Consiglio Nazionale del Notariato, Studi di Impresa, *Studio n. 32/2010/I – La trasformazione degli enti non profit*, dove si osserva come la previsione della trasformabilità da e in comunione di azienda mette in crisi il concetto stesso di continuità di cui all'art. 2498 c.c.: "la continuità, infatti, solo all'apparenza può essere circoscritta all'ente trasformato (come ancora sembra indurre la lettera dell'art. 2498 c.c.)"... venendosi a configurare, piuttosto, una nozione di "continuità che potremmo dire poliedrica (continuità soggettiva, continuità dell'attività di impresa, continuità dell'organismo produttivo a seconda della fattispecie); così come poliedrica è per riflesso la stessa nozione di trasformazione: modificazione dell'organizzazione, modificazione funzionale, estinzione senza liquidazione, costituzione di società patrimonializzata con l'azienda comune, riqualificazione autoritativa e amministrativa".



4.2 BREVI CENNI SULLE TRASFORMAZIONI IN AMBITO NON PROFIT NEL DIRITTO TRIBUTARIO

In concomitanza con la riforma del diritto societario, l'istituto della trasformazione eterogenea ha trovato piena cittadinanza anche nel diritto tributario e, più precisamente, nell'ambito delle imposte dirette, con l'introduzione dell'art. 171, D.P.R. 917/1986 e successive modificazioni²⁰.

In ambito fiscale, tuttavia, l'istituto della trasformazione eterogenea si atteggia in modo parzialmente diverso rispetto a quello civile. Più precisamente, mentre dal punto di vista civilistico la trasformazione eterogenea implica mutamento dello scopo o causa dell'ente (da causa consortile, mutualistica o ideale a causa lucrativa e viceversa), ai sensi dell'attuale art. 171 TUIR sono considerate "eterogenee" le trasformazioni che coinvolgono società commerciali (tassate in base al reddito di impresa) ed enti non commerciali (tassati in base alla somma delle diverse categorie di reddito)²¹. A livello tributario, pertanto, la trasformazione si qualifica come eterogenea quando si verifica un mutamento della destinazione (e, quindi, del regime tributario) dei beni della società o dell'ente che – a seguito dell'operazione – passano da beni relativi all'impresa a beni relativi all'attività non commerciale o viceversa²².

Nessuna regolamentazione espressa sussiste per le trasformazioni tra enti non commerciali.

4.3 LA TRASFORMAZIONE NELL'AMBITO DELLE IMPRESE SOCIALI

Nessuna norma specifica esisteva – fino all'attuazione della legge delega in materia di imprese sociali – per le trasformazioni nell'ambito di Enp, anche se giurisprudenza e dottrina le avevano da tempo ammesse.

Con l'espressa previsione di una specifica regolamentazione volta a disciplinare le operazioni straordinarie delle imprese sociali sono state, quindi, almeno in parte tipizzate le trasformazioni tra Enp.

In effetti, se – come è vero – l'istituto dell'impresa sociale ha "carattere trasversale" (ben potendo qualsiasi organizzazione privata di cui al libro I o al libro V del codice civile, purché priva di scopo di lucro, assumere tale qualifica), allora l'espressa previsione di operazioni di fusione, scissione, e trasformazione nell'ambito di imprese sociali reca una indiretta conferma della legittimità di tali operazioni tra tutte le organizzazioni che possono assumere la tipologia di imprese sociali.

²⁰ Peraltro, già prima della novellazione del TUIR, il previgente art. 126 estendeva, "in quanto applicabili", le norme riguardanti le trasformazioni delle società alle trasformazioni degli enti diversi dalle società.

²¹ In particolare, il citato art. 171, comma 1, sotto la rubrica "Trasformazione eterogenea" considera due tipi di operazione: a) la trasformazione da società di capitali in soggetto non commerciale (trasformazione decommercializzante); b) la trasformazione del soggetto non commerciale in società di capitali (trasformazione commercializzante).

Con riguardo alla trasformazione eterogenea decommercializzante, (art. 171, comma 1) viene statuito che i beni della società si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso; quanto alle riserve di utili della trasformanda società di capitali, le stesse restano in sospensione di imposta se, dopo la trasformazione, sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; sono invece tassate, se non sono più iscritte in bilancio o se, pur iscritte, viene omessa la indicazione della loro origine e, in ogni caso, se sono distribuite ai soci o utilizzate per scopi diversi dalla copertura delle perdite.

La trasformazione eterogenea commercializzante (art. 171, comma 2) risulta, in sostanza, equiparata al conferimento in quanto i beni del trasformando ente non commerciale assumono la qualifica di beni relativi all'impresa.

²² Ciò significa che vi sono ipotesi di trasformazioni eterogenee agli effetti civilistici che non sono tali agli effetti tributari. Un classico esempio di trasformazione eterogenea a valenza solo civilistica è la trasformazione di una società per azioni in società consortile.



In realtà, se di tipizzazione si tratta, la stessa risulta circoscritta ad ipotesi ben determinate di trasformazioni tra Enp.

Basti pensare che – stando al dettato della legge delega ed alle relative norme di attuazione – oggetto di regolamentazione espressa sono soltanto le trasformazioni poste in essere da enti senza scopo di lucro che esercitano, in via stabile e principale, un'attività economica di produzione e scambio di beni e servizi di utilità sociale e, quindi, in definitiva, un'attività di impresa (ancorché sociale²³). Le eventuali operazioni straordinarie poste in essere tra Enp non esercenti un'attività economica con i requisiti dell'impresa sociale restano, quindi, escluse dalla regolamentazione in materia, conservando in pieno la qualifica di "operazioni straordinarie atipiche".

4.3.1 L'ART. 13, D.LGS 155/2006 E LE OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE

Già la legge delega (legge 118/2005), nel disporre i principi base della normativa in materia di impresa sociale, impone che venga dettata "una disciplina della trasformazione in riferimento alle imprese sociali tale da preservarne la qualificazione e gli scopi e garantire la destinazione dei beni delle stesse a finalità di interesse generale".

Al fine di evitare che risorse destinate a finalità di interesse generale, accumulate anche con il concorso di provvidenze sia pubbliche che private, vengano distratte a favore di enti con finalità di carattere speculativo, il legislatore ha, quindi, ritenuto indispensabile introdurre una specifica regolamentazione delle operazioni di trasformazione.

Tale scelta appare coerente con quella di escludere (salvo che per le cooperative sociali che assumono la qualifica di impresa sociale²⁴) ogni lucro soggettivo diretto o indiretto nell'ambito dell'impresa sociale²⁵ e, più ancora, con la espressa previsione, in caso di cessazione della attività dell'impresa stessa, dell'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo ad altra impresa sociale, ovvero ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, fatto salvo, per le cooperative sociali, quanto previsto dalla legge 59/1992 e successive modifiche²⁶.

Nell'attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. a) n. 11, legge 118/2005– che, come già evidenziato, impone l'istituzione di "una disciplina della trasformazione, fusione e cessione di azienda in riferimento alle imprese sociali tale da preservarne la qualificazione e gli scopi e garantire la destinazione dei beni delle stesse a finalità di interesse generale" – il governo ha privilegiato un metodo di regolamentazione, per così dire, indiretto.

Ed infatti, la disciplina delle operazioni straordinarie contenuta nell'art. 13, d.lgs 155/2006, che, come vedremo, prevede l'ottenimento di una specifica, anche tacita, autorizzazione preventiva da par-

²³ Inoltre, non può trascurarsi che, per le imprese sociali, sono previsti adempimenti pubblicitari presso la sezione speciale del Registro delle imprese che consentono di dare idonea pubblicità alle operazioni straordinarie tra imprese sociali, sì da garantire la continuità dei rapporti giuridici che fanno capo all'ente o agli enti che dispongono le stesse.

²⁴ Come noto, le cooperative sociali rappresentano gli unici soggetti cui è consentito assumere la qualifica di impresa sociale anche in mancanza di un divieto assoluto di distribuzione di utili o di avanzi di gestione: il legislatore delegato ha infatti ritenuto determinanti, ai fini dell'acquisizione di tale qualifica da parte delle stesse, non già il divieto di distribuzione degli utili o dei ristorni, ma altri requisiti attinenti alla redazione e deposito presso il Registro delle imprese del bilancio sociale ed al coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell'attività sociali nei processi decisionali dell'azienda (cfr. art. 17, comma 3, d.lgs 155/2006).

²⁵ Cfr. art. 1, comma 1, lett. a), punto 2), legge 118/2005.

²⁶ Cfr. art. 1, comma 1, lett. b), punto 5), legge 118/2005.



te del Ministero della solidarietà sociale²⁷ – non si applica quando beneficiarie dell’operazione sono una o più organizzazioni che esercitano, anch’esse, una impresa sociale. In altri termini, le specifiche disposizioni dettate per le operazioni straordinarie nell’ambito del d.lgs 155/2006 recante la disciplina delle imprese sociali (ed in particolare la necessità di richiedere, pena l’inefficacia dell’operazione, l’autorizzazione preventiva di cui si è fatto cenno) non devono essere rispettate in tutti i casi in cui l’operazione stessa – posta in essere da una impresa sociale – dia luogo a una o più imprese sociali²⁸. Talché non è prevista alcuna preventiva autorizzazione per la realizzazione di operazioni straordinarie tra imprese sociali che, esemplificativamente, coinvolgano, in qualità di danti causa e/o beneficiarie:

- una associazione che rivesta la qualifica di impresa sociale ed una cooperativa sociale che rivesta anch’essa la qualifica di impresa sociale;
- una società di capitali che rivesta la qualifica di impresa sociale ed un ente non commerciale con la qualifica di impresa sociale.

Si potrebbe quindi affermare che se, da un lato, l’introduzione dell’art. 13, d.lgs 155/2006, è stata salutata come piena legittimazione di operazioni straordinarie eterogenee o interne al settore *non profit*, dall’altro, attraverso tale disposizione, il legislatore delegato ha, in realtà, introdotto e regolamentato una sorta di *tertium genus* nell’ambito delle operazioni straordinarie, che vede coinvolti enti (siano essi del libro I o del libro V del codice civile) che rivestono la qualifica di impresa sociale ed altri enti (del libro I o del libro V del codice civile) che detta qualifica non rivestono. Solo le operazioni straordinarie che riguardano sia organizzazioni che rivestono la qualifica di imprese sociali che organizzazioni che non presentano detta qualifica (d’ora in poi, “operazioni straordinarie ibride”) sono soggette alla disciplina di cui all’art. 13 ed alle relative Linee guida adottate dal Ministero della solidarietà sociale con decreto 24 gennaio 2008.

Evidentemente, la disciplina dell’impresa sociale – come contenuta nel complesso delle norme di cui al d.lgs 155/2006 – è stata ritenuta, di per sé, in grado di escludere che un’operazione straordinaria in cui tutti i soggetti coinvolti presentino la qualifica di impresa sociale potesse in qualche modo caratterizzarsi come tesa ad aggirare l’obbligo di preservare l’assenza di scopo di lucro ed il perseguimento delle finalità di interesse generale, con ciò rendendo superflua la previsione di una specifica normativa autorizzatoria.

4.3.2 LA DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DI CUI ALL’ART. 13

La dottrina è concorde nel ritenere che le disposizioni di cui all’art. 13, d.lgs 155/2006, si applicano soltanto in caso di trasformazione da società o ente che riveste la qualifica di impresa sociale a ente o società che non riveste detta qualifica, con contestuale mutamento del proprio *status* giuridico.

In altri termini la trasformazione di un ente non lucrativo o di una società che non rivestano la qualifica di impresa sociale in impresa sociale non dovrebbe essere assoggettata alla preventiva autorizzazione del Ministero della solidarietà sociale.

Fatte queste premesse sull’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 13, d.lgs 155/2006 (che – si ribadisce – non riguarda i casi in cui il beneficiario dell’atto è un’altra organizzazione che esercita una

²⁷ In seguito alla separazione tra Ministero del Lavoro e Ministero della solidarietà sociale (d.l. 181/2006) la competenza ad esercitare la funzione di controllo sulle imprese sociali spettava al Ministero della solidarietà sociale, confluito a sua volta dal 2009 nel Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

²⁸ L’ultimo comma del citato art. 13, d.lgs n. 155/2006 prevede, infatti, che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando il beneficiario dell’atto è un’altra organizzazione che esercita una impresa sociale”.



impresa sociale), passiamo all'esame del concreto atteggiarsi della procedura autorizzatoria ivi prevista.

L'art. 13 in oggetto dispone, al comma 1, che, per le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro di cui all'art. 3 dei soggetti risultanti. Con riferimento a tali operazioni, quindi, il principio statuito dalla legge delega (che raccomandava, in maniera indiscriminata sia per le operazioni straordinarie che per le cessioni di azienda, di preservare la qualificazione e gli scopi delle imprese sociali e di garantire la destinazione dei beni delle stesse a finalità di interesse generale) si ritiene soddisfatto in tutti i casi in cui – a prescindere dalle finalità dell'ente (che potrebbero anche non essere di interesse generale) – venga garantita l'assenza dello scopo di lucro dei "soggetti risultanti dagli atti posti in essere" mentre il "perseguimento delle finalità di interesse generale" viene – come sarà più ampiamente illustrato nel successivo paragrafo 4 – espressamente richiesto dal legislatore delegato soltanto nell'ambito delle cessioni di azienda.

Dall'espresso rinvio all'assenza dello scopo di lucro come definito all'art. 3, d.lgs 155/2006, discende, in sintesi, che, in caso di operazione straordinaria posta in essere da un'impresa sociale a favore di uno o più aventi causa che non rivestano tale qualifica, debbano essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- tutti i soggetti risultanti dovranno destinare gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio;
- a tutti i soggetti risultanti sarà vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi o riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Queste condizioni imposte dal legislatore in merito alle operazioni straordinarie che non abbiano come beneficiaria un'altra impresa sociale restringono notevolmente il campo delle cosiddette operazioni straordinarie ibride (*id est* da impresa sociale a ente non impresa sociale). Ed infatti:

- la trasformazione "ibrida" deve necessariamente sfociare in uno degli enti del libro I del codice civile, in quanto unici enti causalmente compatibili con la clausola non lucrativa;
- analoghe considerazioni valgono per la scissione (totale o parziale) con cui un ente impresa sociale assegna al(ai) beneficiario(i) un'entità patrimoniale configurabile come ramo di azienda e/o per la fusione del ramo di azienda di un'impresa sociale con un ente che non abbia tale requisito: in entrambi i casi l'ente beneficiario dovrà, infatti, appartenere al libro I del codice civile.

Ciò salvo che non si ammetta la possibilità di costituire società di capitali o società cooperative non imprese sociali i cui statuti – nell'esercizio della libertà contrattuale dei soci – prescrivano in modo inderogabile il carattere non lucrativo dell'ente, recependo entrambi i requisiti sopra illustrati.

Se non sussistono dubbi in relazione alla possibilità di trasformazione (fusione, scissione) di una impresa sociale in associazioni, fondazioni, comitati, enti ecclesiastici, non è da ritenersi possibile per l'impresa sociale la trasformazione in cooperativa che non abbia assunto la qualifica di impresa sociale, essendo la cooperativa un ente che, sia pure in modo limitato, provvede alla distribuzione di utili e che, pertanto, non può qualificarsi come *non profit*.

Del pari, non può ritenersi possibile la trasformazione (fusione, scissione) di una impresa sociale in organizzazioni i cui atti costitutivi prevedano l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci, associati e partecipi – cosiddetti enti a mutualità pura – cui, a norma dell'art. 1, d.lgs 155/2006, è pre-



clusa la qualifica di impresa sociale. Ciò se – come sembra corretto – si assume che detti enti, per il fatto stesso di limitare la loro sfera di azione ai soci, attuino a favore degli stessi una distribuzione indiretta di vantaggi e, quindi, di utili.

Viceversa, stando al tenore letterale dell'art. 13 – il quale, in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni a favore di soggetti che non rivestono la qualifica di imprese sociali, detta vincoli soltanto in relazione all'assenza dello scopo di lucro (e non anche al perseguimento di finalità di interesse generale) dell'ente beneficiario – sembrerebbe possibile modificare, attraverso tali operazioni, l'oggetto sociale dell'ente/enti risultanti, i quali ultimi, nel rispetto del *non distribution constraint*, ben potrebbero perseguire anche finalità non rientranti tra quelle definite di interesse generale dall'art. 2 d.lgs 155/2006.

I commi 2 e 4 dell'art. 13 enucleano, nella sue caratteristiche essenziali, la procedura di autorizzazione preventiva da parte del Ministero della solidarietà sociale, autorizzazione cui, a norma del successivo comma 5 del medesimo art. 13, è subordinata l'efficacia degli atti posti in essere. In particolare, gli amministratori devono notificare l'intenzione di procedere ad una delle su indicate operazioni straordinarie al Ministero della solidarietà sociale, con atto scritto avente data certa. Nel rimandare ad apposito decreto del Ministero della solidarietà sociale l'individuazione delle Linee guida cui le operazioni in oggetto debbono conformarsi, viene prevista una istruttoria ministeriale sentito il parere dell'Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (d'ora in poi Agenzia per il terzo Settore)²⁹, l'autorizzazione si intende concessa decorsi 90 giorni dalla ricezione della notificazione di cui sopra.

Il comma 3 dell'art. 13 espressamente dispone che “salvo quanto previsto in tema di cooperative, in caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie”³⁰, fatta eccezione per i casi di cessazione dello svolgimento di attività sociale per finalità di interesse generale da parte di enti ecclesiastici e di enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato patti, accordi o intese³¹. L'esclusione degli enti ecclesiastici è giustificata dal fatto che, per gli stessi, la cessazione dell'attività imprenditoriale non rappresenta evento suscettibile di generare la distrazione del patrimonio dagli ambiti socialmente rilevanti, talché la devoluzione consegue solo alla

²⁹ Detto parere – come precisato al punto 1, paragrafo 1.3 del Decreto 24 gennaio 2008 del Ministero della solidarietà sociale contenente Linee guida per le operazioni di trasformazione, fusione e scissione delle imprese sociali – ha valore consultivo.

³⁰ In merito si ricorda che “l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di cessazione dell'impresa, ad altra impresa sociale ovvero ad organizzazioni non lucrative di utilità sociali, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, fatto salvo, per le cooperative sociali, quanto previsto dalla legge 59/1992 e successive modificazioni” è espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), punto 5, della Legge delega e trova specifica regolamentazione, per alcuni aspetti (e, segnatamente, per quelli connessi con la cessazione dell'impresa eventualmente conseguente all'effettuazione di operazioni straordinarie) nell'art. 13, d.lgs 155/2006, per altri (e, più in particolare, per quelli correlati alle accertate violazioni delle norme di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 d.lgs 155/2006 nonché in caso di inottemperanza alla intimazione con cui gli uffici competenti del Ministero della solidarietà sociale diffidano gli organi direttivi dell'impresa sociale a regolarizzare entro un congruo termine le violazioni di norme di cui al medesimo d.lgs 155/2006) nell'art. 16, comma 4, del decreto in esame.

³¹ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.lgs 155/2006, a tali enti le disposizioni delle imprese sociali si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, a condizione che per le stesse venga adottato, in forma di scrittura privata autenticata, un regolamento che contenga i requisiti richiesti per gli atti costitutivi delle imprese sociali e recepisca le norme del d.lgs. stesso. Per tali attività dovranno essere separatamente tenute le scritture contabili previste dall'art. 10.



completa estinzione o soppressione degli stessi da parte dell'autorità ecclesiastica competente secondo quanto stabilito dalla normativa specifica di riferimento³².

4.4 IL DECRETO 24 GENNAIO 2008 DEL MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE CONTENENTE LINEE GUIDA PER LE OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE DELLE IMPRESE SOCIALI

Le Linee guida del Ministero della solidarietà sociale dispongono, nel dettaglio, gli adempimenti di cui al meccanismo "cautelativo" previsto dall'art. 13 che, come sopra esposto, consiste nell'obbligo, posto a carico dell'impresa sociale che intenda porre in essere un'operazione straordinaria il cui beneficiario sia un soggetto privo dei requisiti dell'impresa sociale, di richiedere al Ministero della solidarietà sociale una specifica autorizzazione preventiva, pena la conseguente inefficacia degli atti posti in essere.

Sul punto, occorre premettere che il principio ispiratore dei suddetti adempimenti è contenuto nel disposto di cui al punto 2 del citato decreto, ai sensi del quale, alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione, si applicano le disposizioni del Capo X del Titolo V del codice civile, rubricato "Della trasformazione, della fusione e della scissione", avendo riguardo alla particolare natura dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Ciò sembra voler significare una estensione, anche agli enti di cui al libro I, degli adempimenti previsti per le operazioni straordinarie endosocietarie. Così, ad esempio, nel caso di fusione di associazione impresa sociale con altra associazione non impresa sociale occorrerà – con i dovuti adeguamenti – far riferimento al disposto di cui all'artt. 2501 e ss. c.c. predisponendo:

- apposita situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni dalla data del deposito del progetto di fusione presso la sede dell'ente corredata della relazione degli amministratori (fattispecie in ordine alla quale le Linee guida dettano, peraltro, specifici adempimenti);
- il progetto di fusione di cui all'art. 2501-ter c.c.;
- la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di concambio di cui all'art. 2501-sexies c.c.³³.

Occorrerà inoltre:

- depositare, presso la sede degli enti, gli atti di cui all'art. 2501-septies c.c.;
- adottare apposita delibera di fusione di cui all'art. 2502-bis c.c. da depositarsi presso la sezione speciale del Registro delle imprese in analogia con l'art. 2502-bis c.c.;

³² Cfr., ad esempio, per gli enti ecclesiastici cattolici, l'art. 16 legge 22/1985; per gli enti dell'Unione delle Chiese italiane avventiste del settimo giorno, l'art. 21, legge 516/1988; per gli enti dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, gli artt. 21, comma 2, e 26 legge 101/1989; per gli enti della Chiesa evangelica luterana, l'art. 22, legge 520/1995.

³³ Se – com'è vero – con le operazioni di scissione e fusione il socio o il fondatore viene a partecipare al nuovo ente risultante in cambio (parziale o totale) della partecipazione detenuta nell'ente preesistente, nel caso in cui l'operazione avvenga a favore di un ente già esistente (scissione parziale a favore di ente preconstituito o fusione per incorporazione) occorrerà procedere alla valutazione del patrimonio degli enti coinvolti in modo da determinare l'entità della partecipazione nel nuovo ente da attribuirsi in concambio ai partecipanti del vecchio ente. In merito – in considerazione dell'esclusione del lucro soggettivo prevista per gli enti di cui al libro I del codice civile - occorrerà recuperare le cosiddette "metodologie valutative patrimoniali", basate non già su aspettative di ritorno economico e finanziario dell'attività economica di utilità sociale, ma sul valore corrente del patrimonio trasferito e di destinazione.



- dar attuazione all'operazione solo decorsi i termini di cui all'art. 2503 c.c. (60 giorni) dal deposito della delibera per l'eventuale opposizione dei creditori.

Queste conclusioni risultano confortate dal disposto di cui all'art. 2, comma 4, decreto 24 gennaio 2008 del Ministero dello sviluppo economico recante la "Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale presso il Registro delle imprese e delle relative procedure ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155". Il citato art. 2 prevede infatti che "in caso di operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, sono depositati, oltre ai documenti previsti dalla normativa civilistica, i documenti previsti dalle Linee guida adottate dal Ministero della solidarietà sociale, nel termine di 30 giorni dalla delibera di trasformazione, fusione o scissione o dell'avvenuta cessione". Attraverso l'espressa menzione da un lato dei documenti previsti dalla normativa civilistica, dall'altro dell'apposita deliberazione di fusione, anche le suddette Linee guida sembrano, quindi, fornire indicazioni nel senso di un – se non obbligatorio quanto meno opportuno – sostanziale recepimento, anche nell'ambito di fusioni di imprese sociali non societarie, delle disposizioni previste dal codice civile che dovranno soltanto essere adattate in modo da tenere conto della particolare natura dell'organizzazione³⁴.

Se l'art. 2 delle Linee guida in materia di operazioni straordinarie prescrive l'applicazione, pur con i dovuti adeguamenti, della disciplina civilistica prevista per le operazioni straordinarie endosocietarie alle imprese sociali che intendono porre in essere un'operazione straordinaria a favore di un ente non impresa sociale, l'ultimo capoverso del comma 2 dello stesso statuisce il principio per cui gli adempimenti previsti dalle Linee guida devono essere intesi come integrativi e non sostitutivi degli adempimenti richiesti dalla normativa civilistica. È quindi certo che una società di capitali impresa sociale che intenda porre in essere, per esempio, un'operazione di scissione a favore di un'associazione dovrà rispettare tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 2506 e ss. c.c., oltreché quelli stabiliti dalle Linee guida di cui al Decreto del Ministero della solidarietà sociale del 24 gennaio 2008.

Fatte queste premesse, veniamo all'analisi concreta degli adempimenti che il Ministero della solidarietà sociale ha dettato per le operazioni straordinarie di imprese sociali che – lo si ripete – non possono in nessun caso essere ritenuti sostitutivi di quelli previsti dalla normativa civilistica, cui le medesime Linee guida espressamente rinviano.

Gli organi di amministrazione dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale sono tenuti a notificare, con atto scritto di data certa, al Ministero della solidarietà sociale l'intenzione di procedere ad un'operazione di trasformazione, fusione o scissione. A tale atto – che opportunamente dovrà anche contenere una sintetica descrizione dell'operazione progettata – dovranno essere allegate:

- la situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti;
- la relazione dei rispettivi amministratori.

³⁴ Sul punto si potrebbe osservare che intendimento di tutto il sistema normativo e regolamentare inerente le imprese sociali sembra essere quello di una tendenziale equiparazione degli adempimenti dell'impresa sociale a quelli delle società commerciali e, specificamente, delle società di capitali, tradizionalmente caratterizzate dai maggiori obblighi di trasparenza. Basti in proposito far riferimento alle previsioni in tema di attività di direzione e controllo dell'impresa sociale di cui all'art. 4 d.lgs 155/2006, all'obbligo di costituzione per atto pubblico di cui all'art. 5, al possibile riconoscimento della responsabilità limitata al patrimonio dell'ente di cui all'art. 6, nonché alla previsione di organi di controllo in considerazione dei limiti di cui all'art. 2435-bis c.c., ridotti alla metà, e all'art. 11. Analogo intento è ravvisabile nell'obbligo di deposito degli atti costitutivi, delle loro modificazioni e degli altri fatti relativi all'impresa di cui all'art. 5 del medesimo decreto.



In particolare, in perfetta analogia con quanto previsto dal codice civile con gli artt. 2501-*quater* c.c. (per le fusioni) e 2506-*ter* c.c. (per le scissioni)³⁵, la situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti dovrà essere riferita:

- nel caso di trasformazione, ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto alla data in cui viene convocata l'assemblea straordinaria³⁶ chiamata a deliberare sull'operazione di trasformazione;
- nel caso di fusione o scissione, ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto al giorno in cui il progetto di fusione o di scissione viene depositato nelle sedi delle società³⁷ coinvolte nell'operazione.

Tale situazione patrimoniale dovrà essere redatta secondo gli schemi resi pubblici dall'Agenzia per il terzo settore³⁸ che, sostanzialmente, impongono la redazione di un bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla nota integrativa.

Nella stessa dovranno essere poste in evidenza le attività e le passività relative all'attività economica svolta ai fini di utilità sociale ovvero all'attività principale che caratterizza l'impresa sociale, ciò al fine di meglio consentire, al Ministero della solidarietà sociale ed all'Agenzia per il terzo settore, di conoscere e valutare le sorti dell'attività principale caratteristica dell'impresa sociale.

La situazione patrimoniale di cui sopra può essere sostituita dal bilancio dell'impresa sociale nel caso in cui la delibera di trasformazione o il deposito del progetto di fusione (o di scissione) nelle sedi delle società³⁹ coinvolte nelle operazioni avvenga entro sei mesi dalla data di chiusura dell'ultimo bilancio di esercizio approvato. In tali circostanze, gli amministratori dovranno fornire un supplemento di informativa in modo da evidenziare le attività e le passività relative all'attività economica svolta ai fini dell'impresa sociale.

Alla richiesta di autorizzazione dovrà altresì essere allegata una relazione degli amministratori nella quale indicare:

- le ragioni che inducono ad effettuare l'operazione straordinaria;
- la prevedibile evoluzione dell'attività dell'ente successivamente al compimento dell'operazione;
- i miglioramenti previsti in termini di impatto sul tessuto sociale di riferimento;

³⁵ Nell'ambito delle trasformazioni, il Codice civile non prevede la redazione di una situazione patrimoniale, ma soltanto di una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione, relazione che deve restare depositata presso la sede durante i 30 giorni che precedono la delibera di trasformazione (cfr. art. 2500-*sexies* c.c. e 2500-*septies* c.c.).

³⁶ Così testualmente nel testo delle Linee guida (punto 3, par. 3.1).

³⁷ Così testualmente nel testo delle Linee guida (punto 3, par. 3.1). In questo senso vi è chi ha sollevato – già prima dell'adozione delle Linee guida – la questione se le operazioni straordinarie di cui all'art. 13 (ed in particolare fusioni e scissioni) debbano o meno essere considerate appannaggio delle sole società di capitali imprese sociali a beneficio di Enp. Sul punto merita tuttavia precisare che l'intero punto 2 delle Linee guida, come sopra commentato, per il fatto stesso di rinviare alla disciplina civilistica tenuto conto della particolare natura dell'organizzazione, sembra smentire tale tesi.

³⁸ Cfr. Agenzia per il terzo settore, *Linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle imprese sociali*.

³⁹ Così testualmente nel testo delle Linee guida (punto 3, par. 3.1). Nel caso di specie, tale espresso riferimento alle società potrebbe stare a significare che tale sostituzione è consentita solo per le società e non anche per gli Enp, i quali ultimi, anche se imprese sociali, nella redazione del bilancio sono assoggettati a vincoli di trasparenza ed informazione assai più deboli di quelli posti in capo alle società, in specie di capitali.



- le modalità attraverso le quali il soggetto risultante dall'operazione garantirà il rispetto del requisito dell'assenza dello scopo di lucro⁴⁰.

È altresì previsto che – nei casi in cui gli amministratori debbano predisporre la relazione di cui all'art. 2500-*sexies* c.c. (in caso di fusione) ovvero all'art. 2501-*quinquies* c.c. (in caso di scissione) – le informazioni sopra indicate possano essere inserite in un unico documento.

La richiesta di autorizzazione – corredata degli allegati descritti⁴¹ – deve essere notificata, con atto avente data certa, almeno 90 giorni prima della convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sull'operazione straordinaria: si tratta quindi di un'autorizzazione preventiva che si intende concessa decorsi 90 giorni dalla ricezione della comunicazione. Si ritiene che il perfezionamento della notifica preventiva richieda che l'atto scritto di comunicazione dell'intenzione di procedere ad una operazione straordinaria pervenga al Ministero almeno 90 giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sull'operazione straordinaria, talché la data della medesima dovrà essere fissata dopo il decorso di 90 giorni dalla ricezione dell'atto da parte del Ministero (e non dall'invio dello stesso da parte degli organi amministrativi).

In ogni caso, in mancanza del decorso di tale termine (con conseguente formazione del silenzio-assenso) ovvero in presenza di un diniego espresso, gli atti compiuti sono da considerarsi inefficaci⁴².

Tale previsione non sembra porre particolari problemi di coordinamento con le disposizioni civilistiche che regolano l'efficacia degli atti di fusione, scissione e trasformazione, in quanto – qualora l'intenzione di procedere all'operazione straordinaria sia notificata entro i termini previsti (e quindi almeno 90 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sull'operazione straordinaria) – il diniego del Ministero della solidarietà sociale – il quale, a sua volta, deve essere notificato entro i 90 giorni dalla ricezione della intenzione di porre in essere l'operazione straordinaria, pena il perfezionamento del silenzio assenso in ordine della fattibilità dell'operazione – interverrà prima che la operazione straordinaria possa ritenersi perfezionata ai fini civilistici.

In altri termini, poiché la trasformazione non spiega mai effetti prima del deposito della delibera, il diniego – dovendo necessariamente essere notificato entro i 90 giorni dalla ricezione dell'atto scritto con cui gli amministratori comunicano l'intenzione a porre in essere l'operazione, atto che deve essere inviato almeno 90 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea che delibera l'operazione – dovrebbe sempre intervenire prima del termine di cui all'art. 2500-*bis* c.c. o di quello, successivo, previsto dall'art. 2500-*novies* c.c. in materia di trasformazioni eterogenee.

⁴⁰ In generale si ritiene che tale vincolo dovrà essere soddisfatto attraverso specifiche clausole statutarie, immutabili, salva la devoluzione del patrimonio ad enti aventi caratteristiche analoghe.

⁴¹ Converrà in ogni caso allegare alla richiesta anche le bozze degli atti che saranno sottoposti all'assemblea dei soci o degli associati (ovvero, nel caso di fondazioni, all'autorità competente) e, in particolare:

- la bozza dello statuto dell'ente risultante dall'operazione di trasformazione;
- il progetto di fusione e di scissione corredata dei relativi allegati (ed in particolare delle bozze degli statuti degli enti risultanti).

Solo in questo modo sarà possibile per il Ministero della solidarietà sociale valutare compiutamente, di concerto con l'Agenzia per il terzo settore, la rispondenza dell'operazione ai requisiti di cui all'art. 13 ed, in particolare, le modalità con cui il soggetto risultante dall'operazione garantirà il rispetto del requisito dell'assenza dello scopo di lucro.

⁴² Ai sensi del comma 5 dell'art. 13 d.lgs 155/2006 "l'efficacia degli atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, che si intende concessa decorsi 90 giorni dalla ricezione della notificazione".



Analoghe considerazioni valgono in tema di fusioni e scissioni, operazioni per le quali l'efficacia civilistica è subordinata al deposito dell'atto di fusione o scissione che non può essere stipulato prima del decorso di 60 giorni dalla data del deposito della delibera assembleare che ha approvato l'operazione.

Le Linee guida non fanno cenno ai rimedi a disposizione dell'impresa sociale che si veda negare l'autorizzazione all'operazione straordinaria a favore di ente che non assume la qualifica di impresa sociale, sul punto, si è dell'avviso che – trattandosi di un provvedimento lesivo di interessi legittimi – lo stesso possa essere impugnato di fronte al tribunale amministrativo.



5. RIFLESSIONI SU PROFILI FISCALI

Premessa metodologica

In questo secondo volume della collana non potevamo, infine, esimerci da una ulteriore riflessione sull'aspetto fiscale, anche se tuttora controverso.

In via preliminare deve essere chiarito che nonostante siano pervenute al legislatore diverse sollecitazioni e da più parti, inclusa la professione economico-contabile, circa la necessità di puntualizzare e chiarire vari aspetti ancora ambigui della norma, a tutt'oggi non si registrano interventi in questo senso. E' del tutto evidente che uno degli aspetti di cui certamente necessiterebbe una presa di posizione legislativa è la disciplina fiscale applicabile all'impresa sociale.

A tal proposito, comunque, è ragionevole provare a sviluppare alcune considerazioni, ad integrazione di quanto già esposto dalla Commissione nel Quaderno 1, al quale si rimanda per una lettura sistematica sul tema.

5.1 NEUTRALITÀ FISCALE DEL D.LGS 155/2006

Si ritiene, in premessa, porci il seguente quesito: il d.lgs 155/2006 è una norma neutrale da un punto di vista fiscale? Possiamo ritenere di sì, poiché l'unico articolo che ne fa cenno è l'art. 17 rubricato come "Norme di coordinamento", il quale rinvia alle agevolazioni previste dal d.lgs 460/1997 senza prevedere ulteriori agevolazioni specifiche derivanti dalla norma in esame. Tale domanda assume una fondamentale importanza, in quanto, se la risposta è – come precedentemente affermato – che sostanzialmente il d.lgs 155/2006 è neutrale dal punto di vista fiscale, l'analisi relativa ai connotati fiscali dell'impresa sociale non può prescindere da un mero richiamo al menzionato d.lgs 460/1997 e ad una lettura sinergica dei due testi normativi.

Tale considerazione, anche se potrebbe sembrare banale, in realtà sottintende che nulla è stato aggiunto di specifico nei confronti dei soggetti che decidessero di acquisire la qualifica di impresa sociale ma al contempo nulla è stato eliminato dalle specifiche agevolazioni fiscali previste dalle norme speciali. Pertanto, nello specifico, per gli enti di cui al libro I del codice civile continuano ad applicarsi le stesse previsioni del d.lgs 460/1997 a prescindere dal fatto che questi abbiano lo status di ONLUS.

Di conseguenza appare del tutto naturale porsi le seguenti domande:

1. una associazione che svolge sia attività che originano entrate di natura istituzionale che commerciale (quindi con ovvi riflessi fiscali) e decide di acquisire la qualifica di impresa sociale che conseguenze ha da un punto di vista fiscale?

Nell'analisi contenuta nel Quaderno 1 si riteneva sulla base di quanto su esposto, che non ci fossero conseguenze di alcun tipo; l'impostazione è ancora valida. Si pensi, ad esempio, ad una associazione di promozione sociale (non ONLUS) che opera nell'ambito della tutela ambientale e svolge attività sia nei confronti dei soci privati che nei riguardi di enti pubblici: nel primo caso pur incassando corrispettivi, purché non eccedenti i costi di diretta imputazione, non si qualificano commerciali le relative entrate grazie agli artt. 143 e 148 del TUIR, così come nel secondo caso, le entrate rivenienti da prestazioni di servizi rese nei confronti di Comuni ma inserite in una apposita convenzione ai sensi dell'art.



2, comma 1, lett. a), d.lgs 460/1997, sono considerate non commerciali e non imponibili ai fini delle imposte sui redditi, fatte salve norme o eccezioni specifiche.

2. acquisendo la qualifica di impresa sociale, tali agevolazioni vengono a cadere?

E' evidente, sulla base di quanto finora esplicitato, che la risposta è negativa, ma la questione abbastanza ambigua è a monte e discende dai criteri definatori della nozione di impresa sociale adoperati dall'art. 1 (esercizio in via stabile e continuativa di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi pur se di utilità sociale) e dai limiti anche di ordine quantitativo posti dall'art. 2, comma 3 del decreto istitutivo della qualifica di impresa sociale ai fini dell'apprezzamento del requisito dell'attività principale (per attività principale si intende quella per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale).

L'ultima domanda che ci dobbiamo porre è la seguente:

3. l'esercizio in via stabile e continuativa di una attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi, sebbene di utilità sociale, equivale a sostenere che questo 70 % rientra nell'ambito commerciale e fiscalmente rilevante delle associazioni?

Sebbene da una lettura acritica si potrebbe sostenere di sì, in realtà, combinando l'art. 1 e l'art. 17, d.lgs 155/2006, si giunge ad una conclusione del tutto opposta è cioè che gli enti non commerciali possono essere a tutti gli effetti delle imprese sociali mantenendo i benefici propri che gli derivano dalla normativa in specie. Pertanto, l'inquadramento fiscale delle entrate non cambia a seguito dell'eventuale acquisizione della qualifica di impresa sociale.

5.2 QUALI EFFETTI SULLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE (ONLUS)?

Ulteriore considerazione deve essere fatta sulle ONLUS e sulla loro compatibilità (come dice l'art. 17, d.lgs 155/2006) con il concetto di svolgimento di una "attività economica organizzata" ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto. Occorre, pertanto, chiedersi se il modello della possibile coesistenza tra la principalità dell'attività economico-imprenditoriale finalizzata alla produzione o scambio di beni o servizi di utilità sociale, su cui si regge la qualifica di impresa sociale, e la collateralità dell'attività commerciale fiscalmente intesa, da cui dipende la qualifica di ente non commerciale od ONLUS, costituisca una presa d'atto del legislatore della compatibilità nella disciplina delle ONLUS tra il fine solidaristico che la legge prescrive e l'esercizio dell'attività istituzionale secondo moduli gestionali economico-organizzative per lo svolgimento di attività di produzione di beni e servizi.

Il silenzio della legge in merito alle condizioni di esercizio dell'attività nei settori individuati e la formulazione dell'art. 150 del TUIR il quale, dichiarando non commerciali le attività istituzionali delle ONLUS, lascia intendere che le stesse possono assumere connotazioni imprenditoriali, indurrebbero a ritenere che il fine solidaristico non abbia nessuna influenza sul modulo gestionale utilizzabile per lo svolgimento dell'attività istituzionale, imponendo piuttosto ed unicamente la destinazione a soggetti esterni della medesima e dei suoi risultati.

Più precisamente, il divieto di distribuzione, diretta ed indiretta, degli utili e degli avanzi di gestione, anche in sede di liquidazione, che caratterizza anche le ONLUS, il correlato obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, nonché l'individuazione legislativa dei settori di interesse generale in cui le organiz-



zazioni devono operare, costituirebbero gli elementi che giustificano la scelta incentivante e promozionale, appunto di “decommercializzazione” per le organizzazioni che esercitano l’impresa sociale. Se ne evince, in sostanza, che le imprese sociali, garantendo il mantenimento della destinazione dei risultati all’interno dei settori di rilevanza sociale, possono anche essere organizzate secondo assetti parzialmente di tipo commerciale, mantenendo il proprio originario profilo fiscale. L’impostazione offerta non trova unanime interpretazione in dottrina nella quale si riscontrano comunque delle impostazioni minoritarie discordanti.

Infine, si sottolinea che le considerazioni proposte sono legate al rispetto dei parametri quali-quantitativi previsti dal d.lgs 460/1997.

5.3 L’INTERPRETAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Si tenga in conto anche la recente Circolare 38/E del 1 agosto 2011 dell’Agenzia delle entrate che fa seguito all’atto di indirizzo dell’Agenzia per il terzo settore del 24 marzo 2011, con la quale si chiarisce che è possibile per una ONLUS detenere una partecipazione anche di controllo di una impresa sociale. Ciò in quanto le caratteristiche peculiari dell’impresa sociale ai sensi del d.l. 155/2006 non sono in contrasto con quelle delle ONLUS.

Tale presa di posizione da parte dell’Agenzia delle entrate nel fissare un principio fondamentale circa la possibilità di controllo da parte delle ONLUS nei confronti delle imprese sociali, a prescindere che trattasi di enti non commerciali o commerciali, fa seguito ad un chiarimento in tal senso da parte dell’Agenzia per il terzo settore.

Nel merito tale circolare rischia però di alimentare ulteriore ambiguità, infatti se da un lato rafforza quanto detto fin qui da più parti, anche nel presente volume, e cioè che le caratteristiche proprie dell’impresa sociale sono simili a quelle delle ONLUS dall’altro lato si inserisce in maniera del tutto semplicistica una affermazione priva di chiarimenti specifici, “il Decreto Legislativo 155/06 non prevede alcun tipo di agevolazione fiscale e pertanto le imprese sociali sono assoggettate a imposizione secondo i criteri ordinari che disciplinano le società e gli enti commerciali [...]”. Preme sottolineare che l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate utilizza in modo improprio il termine “agevolazione” fiscale, dovendosi ben più correttamente trattare di regime fiscale dell’impresa sociale.

E’ del tutto evidente che tale periodo inserito in una Circolare che si occupa non di questioni fiscali finisce con l’ingenerare ulteriore confusione con l’unico obiettivo di frenare lo sviluppo dell’impresa sociale presentata all’indomani dell’emanazione del decreto legislativo come la vera novità in tema di sviluppo economico degli ultimi anni per il terzo settore.

Si ritiene comunque, anche vista la fonte non certo normativa di tale indicazione, di poter continuare a sostenere l’applicabilità di quanto fin qui affermato da questa Commissione in ordine alla possibilità per gli enti non commerciali che acquisiscono lo status di Impresa sociale di continuare a godere dei benefici propri previsti dal d.lgs 460/1997.



6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Secondo l'ordinamento giuridico l'iniziativa d'impresa sociale può essere organizzata attraverso forme giuridiche commerciali o non lucrative. A ben vedere, nei settori di utilità sociale ci si aspetterebbe l'utilizzo prevalente delle forme non lucrative mentre, ad oggi, la forma più impiegata è quella societaria. Infatti, tra le imprese sociali attualmente iscritte presso il Registro delle imprese risulta prevalente l'adozione del modello di società di capitali, con particolare riferimento alla forma di società a responsabilità limitata, e delle cooperative. Complessivamente, in Italia, si evidenzia però una ancor limitata adozione del modello d'impresa sociale dato che le imprese sociali iscritte presso il Registro delle imprese risultino essere circa quattrocento.

Questa situazione deriva anche dagli adempimenti burocratici necessari per costituire l'impresa sociale, che spesso variano a livello locale. Su questo specifico punto si era già peraltro espresso anche il CNEL- Comitato Nazionale dell'Economia e del Lavoro⁴³, il quale ha osservato che il c.d. Terzo settore avrebbe necessità di maggiore semplificazione e snellimento delle procedure burocratiche, al fine di una migliore valorizzazione della normativa sull'impresa sociale.

Nello stesso modo segnaliamo la necessità da parte del legislatore di dare concreta attuazione al principio della prevalenza della norma speciale relativa all'impresa sociale rispetto alla regolamentazione di carattere generale al fine di introdurre una maggiore semplificazione a beneficio del terzo settore. A titolo esemplificativo ricordiamo la disciplina relativa al regime patrimoniale delle obbligazioni sociali per le associazioni non riconosciute già analizzata nel paragrafo 1.2 di questo lavoro.

Riteniamo utile portare alla discussione generale sul tema ulteriori spunti di riflessione sul profilo fiscale dell'impresa sociale.

Si ritiene, infatti, necessario, al fine di un vero e proprio decollo dell'impresa sociale, avviare un ampio percorso di armonizzazione fiscale estendendo anche alcuni benefici fiscali già esistenti nel panorama legislativo italiano nell'ambito degli Enp. Il percorso di armonizzazione, con l'eventuale estensione dei benefici già esistenti, consentirebbe di raggiungere obiettivi di notevole efficacia rispetto alla introduzione di ulteriori specifiche agevolazioni che richiederebbero modalità e tempi di applicazione più ampi.

Si ritiene inoltre che l'impresa sociale sia anche meritevole di maggiore attenzione da parte degli Enti locali e dello Stato mediante l'emanazione di appositi incentivi, anche finanziari, o tramite l'inserimento a pieno titolo come soggetto potenzialmente beneficiario di gare o bandi finora riservati alle sole società commerciali.

Anche alla luce dell'introduzione della qualifica di impresa sociale appare opportuno, in una prospettiva di più ampio respiro, realizzare un processo di armonizzazione normativa e fiscale al fine di giungere alla redazione di un organico Testo Unico in materia di terzo settore.

⁴³ Il documento di «*Osservazioni e proposte su "L'impresa sociale"*», Assemblea 27 gennaio 2010, è reperibile sul sito www.portalecnel.it.



APPENDICE 1

MODELLI DI STATUTO DI IMPRESA SOCIALE

A) MODELLO DI STATUTO DI IMPRESA SOCIALE COSTITUITA COME ASSOCIAZIONE

Art. 1 (Costituzione e sede)

E' costituita con sede in _____ l'Associazione denominata " _____ Impresa sociale"

Art. 2 (Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è _____.

Art. 3 (Scopi e attività dell'Associazione)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, si propone di realizzare finalità d'interesse generale, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale.
2. L'Associazione, in particolare ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a. _____;
 - b. _____;
 - c. _____;
3. Le attività di cui sopra devono essere esercitate dall'Associazione in via stabile e principale. Per attività principale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, d.lgs 155/2006 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.
4. Fermo restando il rispetto del predetto limite, l'Associazione potrà svolgere anche attività direttamente connesse e accessorie a quelle istituzionali e potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Art. 4 (Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. da un capitale iniziale pari ad euro _____, versato dai soci fondatori;
- b. dai conferimenti patrimoniali dei soci fondatori;
- c. da ogni altra entrata destinata a incrementarlo;
- d. dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore.

Art. 5 (Entrate dell'Associazione)

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- b. dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio direttivo;
- c. da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d. da versamenti volontari degli associati;



- e. da conferimenti e donazioni di beni mobili e immobili, contributi, eredità, legati, lasciti, liberalità ed introiti di qualsiasi genere, osservate le disposizioni di legge in materia;
- f. dai proventi delle attività istituzionali e dai proventi dell'attività economica svolta.

Art. 6 (Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale)

1. L'Associazione destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio.
2. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Art. 7 (Requisiti dei soci)

1. Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'Associazione.
2. L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 8 (Ammissione e diritti dei soci)

1. L'ammissione dei soci è libera ed è deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con l'attività economica svolta dall'Associazione.
2. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.
3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.
4. Il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocate, in occasione della successiva convocazione.
6. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
7. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso e garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto all'Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Art. 9 (Categorie di soci)

1. L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:
 - onorari;
 - benemeriti;
 - ordinari.
2. Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio direttivo. Sono nominati in via permanente dall'Assemblea su proposta del Consiglio.



3. Sono soci benemeriti coloro che con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio direttivo con validità annuale.

4. Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con la modalità fissata dal Consiglio direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 10 (Sanzioni disciplinari)

1. Il socio che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende passibile delle seguenti infrazioni disciplinari inflitte dal Consiglio direttivo qualora arrechi danno col suo comportamento al buon nome dell'Associazione:

- richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- esclusione.

2. Contro le decisioni del Consiglio direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea.

3. Il ricorso dovrà essere presentato con i motivi entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. L'Assemblea delibera sul ricorso, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 11 (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a. recesso volontario;
- b. morosità nel versamento della quota associativa annuale;
- c. esclusione;
- d. decesso.

Art. 12 (Organi dell'Associazione)

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art.13 (Partecipazione all'Assemblea)

1. L'Assemblea determina gli orientamenti generali dell'Associazione e prende le decisioni fondamentali di indirizzo cui devono attenersi tutti gli organi sociali.

2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.



3. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
 - per decisione del Consiglio direttivo;
 - su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.
5. La convocazione è effettuata dal Consiglio direttivo con convocazione inviata almeno sette giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail con conferma di recapito, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.
6. In caso di inerzia del Consiglio direttivo protratta per trenta giorni, la convocazione potrà essere indetta dal collegio dei sindaci.

Art.14 (Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.
2. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente, e, qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.
3. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea sarà inserito nell'apposito libro sociale.
4. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti espressi. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
5. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Art. 15 (Compiti dell'Assemblea)

1. All'Assemblea in sede ordinaria spettano i seguenti compiti:
 - a. discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sul bilancio sociale;
 - b. eleggere i membri del Consiglio direttivo e dell'Organo di controllo;
 - c. fissare, su proposta del Consiglio direttivo, le quote di ammissione e i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
 - d. approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo;
 - e. discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
2. In sede straordinaria:
 - f. deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
 - g. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
 - h. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
3. E' facoltà dei soci proporre argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea purché la relativa richiesta sia sottoscritta da almeno un quinto dei soci.



Art. 16 (Composizione del Consiglio direttivo)

1. Al Consiglio direttivo spetta l'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Consiglio direttivo è composto di un numero di membri variabile da _____ a _____ secondo la determinazione dell'Assemblea.
3. Il Consiglio direttivo dura in carica per un periodo di _____ esercizi e al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
4. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:
 - assenza di procedimenti e carichi pendenti;
 - accertata esperienza nelle attività della società impresa sociale;
 - mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.
5. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere economico.
6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale (se nominato), purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano incaricati fino alla successiva Assemblea.
7. Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.
8. I consiglieri successivamente nominati ai sensi dei due precedenti commi scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
9. Qualora vengano a cessare tutti i consiglieri, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale.

Art. 17 (Poteri del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di:
 - convocare l'Assemblea;
 - predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
 - dare esecuzione alle delibere assembleari;
 - predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
 - ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;
 - deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea;
 - predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
 - redigere il bilancio sociale di cui all'art. 10, comma 2, d.lgs 155/2006 da sottoporre all'Assemblea;
 - deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
 - redigere l'eventuale regolamento interno;
 - irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 18 (Funzionamento del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno _____ e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.



2. Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate dal presidente mediante comunicazione inviata almeno _____ giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail con conferma di recapito, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.
3. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza da un consigliere designato dai presenti.
4. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza e in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 19 (Organo di controllo)

1. Qualora vengano superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-*bis* c.c. ridotti della metà, l'Assemblea dei soci procede alla nomina di un collegio sindacale formato da tre membri effettivi e due supplenti che restano in carica (oppure un *sindaco*). I sindaci effettivi eleggono tra loro il presidente del collegio.
2. I sindaci devono vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile ed inoltre esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del d.lgs 155/2006. Di tale attività deve essere data risultanza in sede di relazione al bilancio.

Art. 20 (Revisione contabile)

1. Qualora l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-*bis* c.c. la revisione contabile è esercitata da uno o più revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.
2. La revisione contabile può essere affidata al collegio sindacale (oppure: al *sindaco*). In tal caso i suoi membri (oppure: il *sindaco*) sono scelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali dei conti.

Art. 21 (Modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività)

1. I lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti modalità:
 - partecipazione e condivisione delle finalità della Associazione con conseguente organizzazione del lavoro, attraverso incontri periodici informativi e consultivi;
 - incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati al fine di valutarne il gradimento e di migliorarne l'erogazione.
2. Il Consiglio direttivo informa costantemente i lavoratori e i destinatari delle attività società delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.
3. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono prevenire all'Organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

Art. 22 (Scioglimento e liquidazione dell'Associazione)

1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'Assemblea dei soci procede alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
2. Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea dei soci



3. L'efficacia della devoluzione è subordinata all'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per il terzo settore, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Art. 23 (Clausola conciliativa)

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e l'Associazione, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché qualsiasi controversia nei confronti di componenti del Consiglio direttivo, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere Assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di conciliazione amministrato da un Organismo riconosciuto ai sensi degli artt. 3 e ss. del d.m. 180/2010.
2. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, su iniziativa della parte più diligente.



B) MODELLO DI STATUTO DI IMPRESA SOCIALE COSTITUITA COME FONDAZIONE

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE _____ IMPRESA SOCIALE"

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita una Fondazione Impresa Sociale denominata "_____ Impresa sociale".

Art. 2 (Sede e durata)

La Fondazione ha sede in _____, Via _____. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 3 (Finalità)

1. La Fondazione persegue lo scopo di presiedere alla promozione ed alla organizzazione delle attività aventi finalità _____⁴⁴.
2. La Fondazione, inoltre, promuove, sostiene e diffonde l'impresa sociale, ovvero tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, come definita nell'art. 1 e seguenti del d. lgs 155/2006.
3. La Fondazione non ha scopo di lucro per cui:
 - a. gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio della Fondazione stessa;
 - b. è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante tutta la vita della Fondazione stessa.
4. La Fondazione può inoltre svolgere altre attività strumentali, accessorie e connesse al raggiungimento dei propri scopi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. _____;
 - b. _____;
 - c. _____.
5. La Fondazione può assumere proprio personale secondo le norme del rapporto di lavoro di diritto privato.

Art. 4 (Attività)

Per il raggiungimento dei suoi scopi statutari la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a. _____;
- b. _____;
- c. _____;
- d. _____;
- e. _____.

⁴⁴ Occorre specificare uno dei settori tassativamente previsti dalla normativa, segnatamente l'art. 2 del d.lgs 155/2006, ritenuti di particolare rilevanza etico-sociale.



Art. 5 (Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a. dalla somma di denaro indicata nell'atto costitutivo e da ulteriori incrementi specificatamente rivolti allo scopo di accrescere il patrimonio;
 - b. da conferimenti e donazioni di beni mobili e immobili, contributi, eredità, legati, lasciti, liberalità ed introiti di qualsiasi genere, osservate le disposizioni di legge in materia;
 - c. dai proventi delle attività istituzionali e dai proventi dell'attività economica svolta;
 - d. dagli avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali espressamente destinati ad incremento del patrimonio.
2. Le rendite del patrimonio della Fondazione possono essere erogate esclusivamente in attuazione dei fini istituzionali.

Art. 6 (Risorse economiche)

Per l'adempimento delle proprie finalità la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a. rendite derivanti dal patrimonio di cui all'art. 5;
- b. contributi pubblici e privati destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente finalizzati all'incremento del patrimonio.
- c. avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali non espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

Art. 7 (Fondatore)

1. Il Fondatore è _____.
2. Il Fondatore:
 - a. determina il numero dei componenti del Comitato di indirizzo e provvede alla loro nomina;
 - b. nomina i partecipanti di cui al successivo art. 7 determinando l'eventuale rappresentanza ad essi spettante nell'ambito degli Organi della Fondazione, che comunque dovrà rimanere nel limite massimo di un terzo dei componenti del Comitato di indirizzo e dei componenti del Consiglio di amministrazione;
 - c. delibera sulle modificazioni dello Statuto sottopostegli dal Comitato di indirizzo su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - d. delibera sulla trasformazione e sulla fusione della Fondazione nonché sul suo scioglimento.

Art. 8 (Partecipanti)

Possono essere chiamati quali Partecipanti gli enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica che vorranno aderire successivamente alla Fondazione condividendone le finalità e contribuendo al fondo di dotazione ed alle risorse per il funzionamento.

Art. 9 (Organi e requisiti degli organi della Fondazione)

1. Gli organi della Fondazione sono:
 - il Comitato di indirizzo;
 - il Presidente;
 - il Consiglio di amministrazione;
 - l'Organo di controllo.



2. I soggetti che assumono le suddette cariche sociali devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: assenza di carichi pendenti, accertata esperienza nelle attività della fondazione impresa sociale, mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.

Art. 10 (Comitato di indirizzo)

1. Il Comitato di indirizzo è composto dal numero di membri determinato dal Fondatore ai sensi del precedente art. 6, comma 2, lett. a), nonché dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che lo presiede senza diritto di voto.

2. In deroga a quanto sopra previsto, il Fondatore può stabilire, con le limitazioni di cui al precedente art. 6, comma 2, lett. b) che la designazione di un numero determinato di membri all'interno del Comitato di indirizzo venga effettuata dai partecipanti di cui al precedente art. 7.

3. Possono essere nominati componenti del Comitato di indirizzo in rappresentanza del Fondatore e dei Partecipanti coloro che, muniti di qualificata esperienza, possiedono idonei e documentati requisiti di professionalità ed onorabilità.

4. I componenti del Comitato di indirizzo durano in carica _____ esercizi e possono essere riconfermati. Il mandato termina con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.

5. Per la sostituzione di qualsiasi componente nel corso del mandato si provvede come per la nomina del componente stesso. I nuovi nominati durano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori.

6. Il Comitato di indirizzo si riunisce almeno due volte l'anno, previa convocazione da parte del Presidente almeno sette giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail con conferma di recapito, con l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a 24 ore, tranne che per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

7. Il Comitato di indirizzo dovrà in ogni caso essere convocato ogni qual volta ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti o l'Organo di controllo.

8. Il Comitato di indirizzo è validamente costituito, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

9. L'adunanza del Comitato si può tenere anche in collegamento audiovisivo o telefonico. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, l'adunanza del Comitato si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

10. Qualora le deliberazioni abbiano ad oggetto persone, il Presidente può disporre che si svolgano a scrutinio segreto.

11. Il Presidente sottoscrive i verbali delle adunanze con il Segretario Generale della Fondazione, che svolge le funzioni di Segretario delle adunanze.

Art. 11 (Consiglio di amministrazione: composizione)

Il Consiglio di amministrazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, tutti designati dal Comitato di indirizzo, fatta eccezione per i primi componenti la cui nomina spetta al Fondatore.

I membri durano in carica per _____ esercizi e possono essere rinominati.



Art.12 (Organizzazione del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente, che può essere rieletto. Può nominare, altresì, il Segretario della Fondazione che può anche non far parte del Consiglio di amministrazione e dura in carica _____ esercizi con possibilità di rinnovo.
2. Il Consiglio di amministrazione delibera in ordine a tutti gli atti che ritiene utili ed opportuni per il conseguimento delle finalità della Fondazione, nonché quelli relativi all'amministrazione dei beni, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi.
3. In particolare, e senza che l'esemplificazione debba intendersi esaustiva, il Consiglio di amministrazione:
 - discute ed approva annualmente i bilanci di esercizio preventivo e consuntivo;
 - redige e deposita al Registro delle imprese competente il bilancio sociale di cui all'art. 10 del d.lgs 155/2006;
 - può nominare un Comitato esecutivo di cui determinerà il numero dei componenti e le relative attribuzioni;
 - può nominare uno o più liquidatori.
4. Il Consiglio di amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione almeno tre volte all'anno e, comunque, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.
5. La convocazione è fatta dal Presidente con convocazione inviata almeno sette giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail con conferma di recapito, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare. Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono.
6. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti quello del Presidente è determinante.
7. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, se nominato.

Art. 13 (Rappresentanza)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Inoltre il Presidente:
 - convoca il Consiglio di amministrazione proponendo le materie da trattare;
 - firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
 - sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
 - cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
 - provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie;
 - adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio di amministrazione.
3. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro più anziano di età.

Art.14 (Segretario)

Se nominato il Segretario della Fondazione:

- predisporre, secondo le direttive di massima del Consiglio di amministrazione il programma annuale di attività, da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio di amministrazione;
- sovrintendere alla attività della Fondazione;



- svolge tutte le funzioni che gli siano delegate dal Consiglio di amministrazione, nei limiti di cui sopra, compatibilmente con le funzioni attribuite o delegate agli altri organi;
- partecipa al Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

Art.15 (Organo di controllo)

1. Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti e dura in carica _____ esercizi; i suoi componenti possono essere riconfermati.
2. I componenti sono nominati dal Comitato di indirizzo.
3. Il Collegio si compone di:
 - il Presidente, che è scelto fra gli iscritti al Registro dei revisori legali dei conti;
 - due sindaci effettivi;
 - due sindaci supplenti, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali dei conti.
4. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla successiva adunanza del Comitato di indirizzo, il quale dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva adunanza del Comitato di indirizzo, dal sindaco più anziano.
5. Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata senza indugio l'adunanza del Comitato di indirizzo perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

Art. 16 (Funzioni dell'Organo di controllo)

1. Il Collegio dei sindaci vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa. Di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di relazione al bilancio.
2. Il Collegio deve intervenire alle adunanze del Comitato di indirizzo e del Consiglio di amministrazione.
3. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre; esso delibera a maggioranza assoluta. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.

Art. 17 (Revisione contabile)

1. Qualora la fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c. la revisione contabile è esercitata da uno o più revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.
2. La revisione contabile può essere affidata al Collegio sindacale (oppure: al *sindaco*). In tal caso i suoi membri (oppure: il *sindaco*) sono scelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali dei conti.

Art. 18 (Responsabilità)

1. Delle obbligazioni assunte dalla Fondazione risponde solo l'organizzazione stessa con il suo patrimonio a condizione che:
 - a. il patrimonio della stessa sia superiore ad euro ventimila;
 - b. la Fondazione sia iscritta nell'apposita sezione del Registro delle imprese competente.



2. Qualora, in conseguenza di perdite, il patrimonio risulti diminuito di oltre un terzo rispetto al suddetto importo di ventimila euro, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa.

Art.19 (Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività)

I lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti modalità:

- a. partecipazione e condivisione delle finalità della Fondazione con conseguente organizzazione del lavoro, attraverso incontri periodici informativi e consultivi;
- b. incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati al fine di valutarne il gradimento e di migliorarne l'erogazione.

Art. 20 (Devoluzione)

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa la stessa ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 13 d.lgs 155/2006, ad altro ente con finalità analoga o a fini di pubblica utilità.



C) MODELLO DI STATUTO DI IMPRESA SOCIALE COSTITUITA COME SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.

In carta libera ai sensi del d.lgs 460/1997

N. XXXX di Repertorio N. XXXX di Raccolta

Allegato "XX" del n. XXXX / XXXXXX di Repertorio

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1. E' costituita una società cooperativa sociale ai sensi della legge 381/1991 con la denominazione:
 - XXXXXXXX cooperativa sociale ONLUS
2. La società ha sede in _____.
3. Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.
3. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

1. Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con lo svolgimento delle attività previste dal presente statuto e quindi la attuazione di servizi socio assistenziali ed educativi e formativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge 381/1991.
2. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche.



3. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale.
4. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie all’apporto dei soci lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impresa.
5. La cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

1. La Cooperativa ha come oggetto la gestione di servizi socio-culturali, ed educativi ed in particolare gestirà, in tutto o in parte, la filiera della educazione.
2. In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:
 - servizi educativi, culturali, socio-educativi. In particolare si propone la promozione e la gestione organizzata e coordinata di strutture scolastiche ed educative destinate all’istruzione del grado preparatorio (nidi e scuole materne) e all’istruzione primaria e secondaria, anche con riguardo alla gestione dei servizi socio educativi rivolti a bambini portatori di handicap fisici e psichici al fine di favorirne il reinserimento reale fattivo all’interno della società moderna;
 - servizi educativi, assistenza, sostegno e riabilitazione;
 - corsi di creatività e artigianato – manualità come occasione di acquisizione di nuove capacità di incontro tra bambini, tra genitori, tra giovani;
 - attività di formazione, consulenza, orientamento sia sui servizi gestiti direttamente che sui servizi per conto terzi;
 - attività di sensibilizzazione sul territorio attivando le forze creative della comunità;
 - attività di sostegno scolastico;
 - attività di sensibilizzazione della comunità locale, al fine di renderla più consapevole e disponibile all’attenzione dell’infanzia e della popolazione giovanile con particolare attenzione al coinvolgimento della scuola;
 - attività editoriali rivolte anche al mondo della cooperazione e solidarietà, con l’eccezione della stampa quotidiana;
 - promozione e sviluppo di iniziative sociali, culturali, ricreative e di solidarietà;
 - gestione di comunità e centri estivi per le vacanze.
3. Per la realizzazione dell’oggetto sociale la Cooperativa potrà:
 - chiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, nonché i contributi e i finanziamenti disposti dagli enti pubblici locali in genere e da privati;
 - acquistare, costruire, trasformare, ristrutturare, permutare e vendere, prendere o concedere in affitto o in comodato beni immobiliari, mobiliari e impianti necessari per lo svolgimento delle attività sociali ivi compresa la propria sede;
 - acquistare, prendere e concedere in affitto, in uso o in comodato, aree, terreni agricoli per costruirvi gli impianti oggetto dell’attività sociale e condurvi direttamente o indirettamente le attività oggetto dell’attività sociale;
 - dare adesione a partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
 - concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.
4. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili



alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

5. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

6. Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

7. La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

8. La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/1992 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

9. Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 c.c. nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

1. Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. I soci cooperatori:
 - concorrono alla gestione della società partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
 - partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dello scopo sociale;
 - contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.
3. Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:
 1. soci prestatori, vale a dire: persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
 2. soci volontari, vale a dire: persone fisiche che prestino la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.
4. Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.
5. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.



6. In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 5-bis (Soci sovventori)

1. Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 59/1992.
2. I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 22, comma 2, del presente statuto.
3. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 100,00 (cento) ciascuna.
4. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero 5 (cinque).
5. La società ha facoltà di non emettere titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c.

Art.5-ter (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)

1. Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.
2. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 23.
3. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 10 punto e).

Art. 5-quater (Deliberazione di emissione)

1. L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:
 - a. l'importo complessivo dell'emissione;
 - b. l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote azioni emesse;
 - c. il termine minimo di durata del conferimento;
 - d. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci ordinari;
 - e. i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.
2. Al socio sovventore sono attribuiti fino ad un massimo di 5 voti nelle assemblee della società.
3. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.
4. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.



Art. 5-quinquies (Recesso dei soci sovventori)

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.
2. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

1. La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.
2. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
3. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
4. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.
5. I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.
6. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis c.c..
7. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 6 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.
8. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 6 del presente statuto:
 - a. l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
 - b. la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.
9. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.
10. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.
11. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
12. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione



Art. 7 (Strumenti finanziari ed obbligazioni)

1. Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nelle Assemblee generali dei soci ai sensi e per gli effetti 2346, ultimo comma, c.c.
2. La società può emettere obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e segg. c.c.
3. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:
 - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
 - le modalità di circolazione;
 - i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
 - il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
4. All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO IV

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 8 (Domanda di ammissione)

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:
 - a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
 - b. la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
 - c. per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
 - d. l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
 - e. l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
 - f. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - g. la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 36 e seguenti del presente statuto.
2. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:
 - a. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
 - b. l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
 - c. la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
3. Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
4. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.
5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.
6. Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.



7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, il proponente può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

8. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 (Obblighi dei soci)

1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

2. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c. il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento.
- d. che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

2. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

3. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 36 e seguenti.

4. Il recesso non può essere parziale.



5. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

6. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 12 (Esclusione)

1. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a. non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:
 - per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
 - per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
- b. risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;
- c. previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d. in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- e. nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- f. per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta 3 (tre) assemblee consecutive;
- g. svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

2. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 36 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

3. L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

4. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

1. Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del collegio Arbitrale, regolato dall'art. 36 e seguenti del presente statuto.



2. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 (Liquidazione)

1. I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 16, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-*quinquies*, terzo comma, c.c.

3. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Morte del socio)

1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno soltanto diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 14.

2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del *de cuius*, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

1. La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

2. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di amministrazione alla riserva legale.

3. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b), c), d), f), ed g), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

4. Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

5. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

6. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.



TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 (Elementi costitutivi)

1. Il patrimonio della società è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore minimo pari a euro 100,00 (cento);
 2. dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci predeceduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
 3. dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
 4. dalla riserva straordinaria;
 5. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.
2. Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiore a 1 (una).
3. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 18 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

1. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.
2. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 8 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.
3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.
5. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.
6. L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-*quinquies* c.c. e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 19 (Bilancio di esercizio)

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.
3. La relazione del Consiglio di amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.



4. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
5. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
 - a. a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
 - b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
 - c. ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 59/1992;
 - d. ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
6. L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori e i possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa.
7. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a Mutualità Prevalente.

Art. 20 (Ristorni)

1. Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.
2. La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.
3. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):
 - a. le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
 - b. la qualifica / professionalità;
 - c. i compensi erogati;
 - d. il tempo di permanenza nella società;
 - e. la tipologia del rapporto di lavoro;
 - f. la produttività.
4. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
 - erogazione diretta;
 - aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
 - emissione di obbligazioni;
 - emissione di strumenti finanziari.



TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Organi)

1. Sono organi della società:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio di amministrazione;
 - c. il Collegio dei sindaci, se nominato;
 - d. l'Organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 22 (Assemblee)

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
2. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di amministrazione, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.
3. Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23 (Funzioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ordinaria:
 1. approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;
 2. approva il bilancio sociale di cui all'art. 10, comma 2, d.lgs n. 155/2006;
 3. procede alla nomina degli amministratori;
 4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
 5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
 6. approva i regolamenti interni;
 7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 8. approva il regolamento di cui all'art. 6 della legge 142/2001;
 9. definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6, lett. e), della legge 142/2001;
 10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
2. Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 19.
3. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione facendone domanda scritta agli amministratori.
4. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.
5. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.



6. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 c.c.

Art. 24 (Costituzione e quorum deliberativi)

1. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
2. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.
4. Sia in prima, sia in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto e le deliberazioni sono prese con la maggioranza di voti che rappresentino i due terzi dei soci aventi diritto di voto.

(Nota: già incluso sopra nella regola generale)

5. Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal libro dei soci.
6. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.
7. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'Assemblea e prima di ogni votazione.
8. Ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, c.c., il Consiglio di amministrazione può decidere che il voto per le delibere riguardanti i punti 1, 5, 7, 8 e 9 di cui al precedente articolo 23 sia espresso anche per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta.
9. I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R (o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione e la data della stessa e individuato dal Consiglio di amministrazione) alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'Assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computano né ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Art. 25 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 26 (Voto)

1. Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.



2. Ciascun socio ha un solo voto.
3. I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di 10 (dieci) altri soci aventi diritto al voto.
4. Si applica in quanto compatibile, l'art. 2372 c.c.
5. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
2. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 28 (Consiglio di amministrazione)

1. La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.
2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi.
3. La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
4. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre mandati consecutivi, fino a che sussisterà tale limite di legge, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
5. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vicepresidente.

Art. 29 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.
2. Sono attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:
 - a. l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
 - b. l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
 - c. l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
 - d. il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
 - e. l'acquisto o il rimborso di azioni della società nei limiti indicati dall'art. 2529 c.c.;
 - f. l'ammissione di nuovi soci;
 - g. le determinazioni in ordine al recesso dei soci;
 - h. l'autorizzazione alla cessione delle azioni dei soci;
 - i. la decisione in ordine all'esclusione dei soci;
 - j. le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici;
 - k. la redazione del bilancio sociale di cui all'art. 10, comma 2 del d.lgs 155/2006.
3. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c. dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rappor-



ti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

4. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 30 (Convocazioni e deliberazioni)

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

2. La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di due giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

4. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
2. che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 31 (Integrazione del Consiglio)

1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

3. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, il Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 32 (Compensi agli amministratori)

1. Agli amministratori non spetta alcun compenso, essendo il mandato – a fronte dello scopo della Cooperativa e dell'oggetto sociale della medesima – gratuito. Agli amministratori spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in ragione del mandato.



Art. 33 (Rappresentanza)

1. Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente pertanto è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
2. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
3. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.
4. Il Consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.
5. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.
6. Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 34 (Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.
2. Devono essere nominati dall'Assemblea anche due sindaci supplenti.
3. Il presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.
4. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
5. Essi sono rieleggibili.
6. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
7. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; essi inoltre esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del d.lgs 155/2006. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 29 del presente statuto.
8. Il collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti. In tal caso, i componenti sono iscritti nell'apposito Registro.

Art. 35 (Revisione legale dei conti)

1. Nel caso in cui non sia stato nominato il collegio sindacale o questo non sia costituito integralmente da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro, la revisione legale dei conti sulla società, quando obbligatoria per legge, o comunque deliberato dall'Assemblea dei soci, è esercitata ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. comma primo.



TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 36 (Clausola Arbitrale)

1. Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al d.lgs 5/2003, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
 - a. tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
 - b. le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
 - c. le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.
2. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 37 (Arbitri e procedimento)

1. Gli arbitri sono in numero di:
 - a. uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli art. 10 ss. c.p.c.;
 - b. tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.
2. Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale di _____.
3. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del d.lgs n. 5/2003.
4. Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 d.lgs. n.5/2003 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.
5. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, d.lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
6. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterrano e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.
7. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 38 (Esecuzione della decisione)

1. Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.



TITOLO XI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Liquidatori)

1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Liquidazione del patrimonio)

1. In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
 - a. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale;
 - b. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24, lett. c) e dell'eventuale sopraprezzo;
 - c. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 59/1992.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.
2. Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

1. I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.
2. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 c.c. la cooperativa:
 - a. non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b. non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c. non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
 - d. dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.



Art. 43 (Modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività)

1. L'organo amministrativo informa costantemente i lavoratori ed i destinatari delle attività società delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.
2. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

Art. 44 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 c.c., in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to

XXXXXXXXXXXXXXXX



D) MODELLO DI STATUTO DI IMPRESA SOCIALE COSTITUITA COME SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2463, 2470 c.c. e del d.lgs 155/2006 una Società a responsabilità limitata Impresa sociale, sotto la seguente denominazione: " _____ IMPRESA SOCIALE s.r.l.".

Art. 2 (Sede)

1. La società impresa sociale ha sede in _____.
2. L'adozione della delibera e la comunicazione al competente Registro delle imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune spetta all'organo di amministrazione.
3. Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo.

Art. 3 (Durata)

La durata della società impresa sociale è fissata fino al _____ e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

1. La società impresa sociale ha per oggetto la seguente attività: _____.
2. Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la società impresa sociale potrà inoltre compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune, nonché, non in via prevalente e non ai fini di collocamento nei confronti del pubblico, potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società costituite o costituende aventi lo stesso scopo o scopi complementari o affini.
3. La società impresa sociale, inoltre, promuove, sostiene e diffonde l'impresa sociale, ovvero tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, come definita nell'art. 1 e seguenti del d.lgs 155/2006.
4. La società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del patrimonio della Società.

Art. 5 (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è pari ad Euro _____.
2. Il capitale può essere aumentato sulla base delle norme di legge, quindi possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ai sensi degli artt. 2464 e ss., c.c.
3. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute e nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione, che in nessun caso potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto.
4. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci mediante raccomandata con A.R.; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di



aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della iscrizione al Registro Imprese della decisione di aumento.

5. E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti.
6. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
7. Con decisione di tutti i soci, possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società impresa sociale. Tali diritti sono personali e non possono essere ceduti insieme con la partecipazione né per atto *inter vivos* né *mortis causa*. Possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci o a maggioranza purché venga assicurato il diritto di recesso al socio assente, dissenziente o astenuto.
8. Fermo quanto sopra, ai sensi della lett. m) dell'art. 2, d.lgs 155/2006, la società impresa sociale dovrà essere partecipata in misura superiore al settanta per cento del capitale sociale da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

Art. 7 (Ammissione di nuovi soci)

Fermo quanto sopra indicato, l'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

Articolo 9 (Decisioni dei soci)

1. Sono riservate alla competenza dei soci:
 - a. l'approvazione del bilancio;
 - b. la nomina dell'organo amministrativo;
 - c. la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale;
 - d. le modificazioni dell'atto costitutivo;
 - e. il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, c.c., le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
3. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 9 lett. d), ed e), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 12 (Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o anche in altro luogo, con avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi ai soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o in caso di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica, non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
2. L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci,
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico o da uno degli amministratori ed in caso di loro assenza o impedimento da altra persona designata dagli intervenuti.
4. L'Assemblea delibera con la maggioranza del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni, e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.



Art. 13 (Recesso del socio)

In caso di recesso del socio, nelle ipotesi previste dalla legge e dal presente statuto, lo stesso deve esercitarsi nei termini e con le modalità di cui all'art. 2437-*bis* c.c.

Art. 16 (Esclusione del socio)

1. L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge.
2. Ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs 155/2006 in caso di esclusione il socio escluso ha diritto di adire l'Assemblea.

Art. 17 (Requisiti di onorabilità delle cariche sociali)

I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- assenza di procedimenti e carichi pendenti;
- accertata esperienza nelle attività della società impresa sociale;
- mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.

Art. 18 (Amministrazione)

1. La società è amministrata da uno o più amministratori, anche non soci, nominati la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e dei compensi.
2. All'organo amministrativo sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione della società e per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci.
3. Qualora l'amministrazione venga affidata a più persone, può prevedersi che queste costituiscano un Consiglio di amministrazione, oppure possano essere nominati amministratori con poteri disgiunti o congiunti, con i limiti in tal caso di cui all'art. 2475, ultimo comma, c.c. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.
4. Il Consiglio può nominare uno o più amministratori delegati fissandone i poteri nel rispetto delle norme di legge.
5. Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica per il periodo di tempo stabilito dall'Assemblea e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica.

Art. 20 (Il Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere più anziano di età, presso la sede sociale o in altro luogo, mediante comunicazione inviata a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo di telegramma, di fax, od e-mail.



3. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei sindaci effettivi se nominati.
4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute da un amministratore designato, di volta in volta, dagli intervenuti.
5. Per la validità delle deliberazioni consiliari è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
6. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
7. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti.
8. In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente, salvo il caso in cui il Consiglio sia formato da soli due membri.

Art. 24 (Organo di controllo)

1. Nei casi in cui sia obbligatorio - a norma dell'art. 11 del d.lgs 155/2006, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-*bis* c.c. ridotti della metà - o ove l'Assemblea lo decida, la società è sottoposta al controllo di un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti (oppure: *di un sindaco*).
2. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
3. Il collegio sindacale (oppure: *il sindaco*) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa. Di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di relazione del bilancio sociale.
4. Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale (oppure: *dal sindaco*) tutti i membri devono essere iscritti nell'apposito Registro.

Art. 27 (Liquidazione e scioglimento)

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea ai sensi dell'art. 2487 c.c. determina il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, delibera la nomina degli stessi con l'indicazione di coloro cui spetta la rappresentanza della società.
2. In caso di estinzione della Società per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il residuo attivo del suo patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale con analoghe finalità, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 13 d.lgs 155/2006.

Art.30 (Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività)

1. I lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti modalità:
 - partecipazione e condivisione delle finalità della società impresa sociale;
 - organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri periodici informativi e consultivi.
2. I destinatari delle attività devono essere coinvolti con le seguenti modalità: incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati attraverso la verifica del gradimento con facoltà di avanzare proposte.



Art. 31 (Clausola conciliativa)

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché qualsiasi controversia nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di conciliazione amministrato da un Organismo riconosciuto ai sensi degli artt. 3 e ss. del d.m. 180/2010.
2. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, su iniziativa della parte più diligente.



APPENDICE 2

CASO DI STUDIO SULLA TRASFORMAZIONE

A) POSSIBILI MOTIVAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTA IN COOPERATIVA SOCIALE

MOTIVAZIONI RELATIVE ALLA NATURA GIURIDICA DELL'ENTE E ALL'ATTIVITÀ ESERCITATA

L'attività posta in essere dall'ente XYZ è la gestione di scuola paritaria e viene, dal punto di vista fiscale, qualificata come attività commerciale.

La natura giuridica assunta dall'ente (associazione con riconoscimento giuridico, e quindi, sotto il profilo civilistico, ente non lucrativo di cui al libro I del codice civile) non si addice bene al tipo di attività realizzata (attività civilisticamente istituzionale, ma fiscalmente commerciale ai sensi dell'art. 55 del Tuir).

La prevalenza dei ricavi di natura commerciale rispetto ai ricavi meramente istituzionali può far venir meno la qualifica fiscale di ente non commerciale. In tal caso è possibile dover riconoscere in effetti la natura commerciale dell'ente.

La contraddizione tra le due diverse configurazioni (civilistica e fiscale) si spiega in base al fatto che la dicotomia codicistica tra enti non lucrativi (aventi finalità ideali), che non esercitano attività economiche, ed enti lucrativi (società), che invece svolgono attività economiche, è stata superata dalla realtà economica e sociale del Paese: in effetti, le organizzazioni non profit esercitano spesso servizi sociali che hanno grande rilevanza economica.

A questo punto, diventa necessario gestire queste attività con criteri imprenditoriali, cioè con l'ottima combinazione dei fattori produttivi e con modalità che tendano alla economicità, all'efficacia e all'efficienza della gestione. Si tratta, pertanto, di coniugare il "fare impresa" con la non lucratività delle finalità già presenti nell'Associazione, finalità che in questo caso si vogliono mantenere coerenti con gli ideali di una scuola paritaria gestita da un ente non profit.

La forma giuridica della cooperativa sociale coniuga meglio la natura del soggetto (mutualità) con il tipo di attività posta in essere (impresa culturale) e con gli scopi del soggetto stesso (non lucratività).

La qualifica di impresa sociale, poi, è coerente con l'attività di gestione di scuola paritaria gestita da un soggetto non profit (cioè avente il divieto di distribuire gli utili). Tale lo riconosce, ad esempio, il cosiddetto decreto Fioroni dal 2008 sui contributi alle scuole paritarie.

Gli scopi del soggetto trasformato sono identificabili con l'interesse generale alla promozione umana e all'integrazione sociale mediante l'offerta di servizi socio-educativi, scopi che collimano perfettamente con quelli previsti dalla legge 381/91 istitutiva delle cooperative sociali.

MOTIVAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E GESTIONALE

Prima della trasformazione, l'Associazione XYZ vedeva come base sociale i genitori degli allievi iscritti alla scuola paritaria da essa gestita. Il corpo docenti, sebbene elemento fondamentale nell'ambito delle attività poste in essere, ricopriva una posizione minoritaria relativamente alla gestione dell'ente. Ciò comportava una certa discontinuità nel governo dell'ente in quanto la presenza dei genitori è strettamente legata alla frequenza della scuola da parte dei figli/discenti.



La forma giuridica della Cooperativa (cooperativa sociale di tipo A – categoria Produzione e lavoro) consente di fondare la maggioranza della base sociale sul corpo docenti (ora soci lavoratori della Cooperativa), mentre i rappresentanti dei genitori (soci volontari) costituiscono ora la minoranza. Conseguentemente anche gli organi amministrativi della società possono ora coinvolgere in maniera diretta gli insegnanti, non limitandone più l'operato e l'attenzione alla sfera didattica ma estendendo le loro funzioni anche agli ambiti amministrativi e gestionali.

Gli obiettivi istituzionali propri dei genitori possono essere salvaguardati istituendo un'associazione che non svolga attività di natura commerciale, ma che assolva il compito di creare occasioni di incontro e di confronto tra gli stessi genitori.

Le opinioni condivise in seno all'Associazione possono quindi essere riproposte negli organi della Cooperativa (Assemblea e Consiglio di amministrazione) per tramite dei genitori ivi presenti.

Fondare la Cooperativa sugli insegnanti, sviluppando strumenti adeguati ai fini dell'interazione e del confronto con i genitori, garantisce anche la presenza di elementi di continuità gestionale prima assenti, nella misura in cui l'Associazione, fondata sui genitori, era soggetta a un rapido turnover degli stessi genitori legato al ciclo scolastico dei figli, al termine del quale, tendenzialmente, cessava anche l'adesione del genitore all'Associazione.

MOTIVAZIONI FISCALI

Come è noto, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs 155/2006, l'impresa sociale costituita da Enp opera in regime di neutralità fiscale, nel senso che essa non beneficia di agevolazioni fiscali proprie, bensì ogni soggetto mantiene il regime fiscale originario. Il comma 3 dello stesso articolo prevede che le cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla legge 381/1991, i cui statuti rispettino le disposizioni di cui agli artt. 10, commi 2 e 12, acquisiscono la qualifica di impresa sociale.

La Cooperativa sociale prevista dalla legge 381/91 è considerata ONLUS di diritto ai sensi del d.lgs 460/1997. Ne deriva che essa possa usufruire delle agevolazioni fiscali previste per le ONLUS in tema di:

- a. erogazioni liberali;
- b. IRES;
- c. IRAP, laddove la cooperativa esaurisca la propria attività entro i confini della Regione entro i quali sia prevista l'esenzione.

Configurandosi quale Cooperativa vi è inoltre la possibilità, ai fini IVA, di adottare le previsioni dell'art. 41 *bis*, Tabella A, parte II, allegata al dpr 633/1972, che vede l'applicazione dell'IVA agevolata al 4% rispetto all'esenzione prevista all'art. 10, punto 20, del dpr 633/1972.

La possibilità di sottoporre a IVA le prestazioni rese dalla Cooperativa consente il recupero dell'IVA corrisposta sugli acquisti, recupero non perseguibile in caso di attività esente (come avveniva in capo all'Associazione).



B) VERBALE DI ASSEMBLEA PER LA TRASFORMAZIONE DI ASSOCIAZIONE IN COOPERATIVA SOCIALE

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repertorio N.

Raccolta N.

Verbale di Assemblea straordinaria Repubblica italiana

Il giorno

In e nello studio al, alle ore ,

Avanti a me dottor, notaio iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di,
residente in con studio ivi alla,

SI E' RIUNITA

l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione XXX con sede in, Via,
cod.fisc.,
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- a. trasformazione dell'Associazione XXX in Cooperativa sociale e rinnovo degli organi amministrativi;
- b. approvazione della situazione patrimoniale dell'Associazione aggiornata al
- c. approvazione del nuovo testo dello statuto della Cooperativa sociale XXX;
- d. proposta di conferimento dei poteri dell'Assemblea al Consiglio direttivo;
- e. proposta di approvazione dell'elenco del patrimonio trasmesso alla Cooperativa sociale;
- f. proposta di conferimento al Presidente del Consiglio direttivo della predetta Associazione di specifica delega per apportare allo statuto della Cooperativa sociale e all'atto notarile le eventuali modifiche richieste dall'autorità governativa.

E' PRESENTE

nella sua qualità di Presidente del Consiglio direttivo della predetta Associazione, la signora:

....., nata a, il giorno, domiciliata per la carica presso la sede sociale.

La costituita, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il presente verbale.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

A norma di statuto, assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente del Consiglio direttivo della predetta Associazione la quale,



CONSTATATO

- che l'Assemblea è stata ritualmente convocata ai sensi di legge e di statuto, in prima convocazione in questo giorno ed a questa ora;
- che in questa sede sono presenti in proprio e per delega n. (*in lettere*) partecipanti su un totale di n. (*in lettere*);
- n. (*in lettere*) deleghe vengono acquisite agli atti sociali;
- l'elenco analitico dei partecipanti presenti e rappresentati sarà trascritto, a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei verbali delle assemblee dell'Associazione in calce al presente verbale;
- che sono presenti per il Consiglio di amministrazione n. (*in lettere*) componenti su (*in lettere*) di cui esso Presidente ed i Consiglieri e
- che del Collegio dei revisori è presente il dottor e il; ha giustificato la sua assenza

DICHIARA

la presente Assemblea validamente costituita e apre la discussione.

Prende per primo la parola il Presidente che preliminarmente illustra all'Assemblea le ragioni che suggeriscono di trasformare l'Associazione in Cooperativa sociale, proponendo quindi di adottare il nuovo statuto sociale che ne regolerà la vita in relazione alla nuova forma giuridica.

Il Presidente del Consiglio direttivo propone, inoltre, all'Assemblea di conferire i suoi poteri al Consiglio di amministrazione, sottopone all'approvazione dell'Assemblea l'elenco del patrimonio che viene trasmesso alla Cooperativa sociale. Preso atto di quanto suesposto, il Presidente del Consiglio direttivo della predetta Associazione propone di adottare, fermi restando la denominazione, la sede, la durata e gli scopi dell'ente un nuovo statuto sociale, e all'uopo propone di farsi dare mandato per compiere tutti gli atti richiesti dall'ente competente alle occorrenti autorizzazioni.

Dopo breve discussione il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il seguente testo di deliberazione:

L'Assemblea straordinaria dell'Associazione:

XXX

UDITA

la proposta del Presidente,

DELIBERA

1. di approvare la trasformazione dell'ente in Cooperativa sociale;
2. di approvare la situazione patrimoniale dell'Associazione aggiornata al che resta acquisita agli atti sociali;
3. di dare atto che la Cooperativa sociale sarà retta secondo un nuovo testo di statuto, nel senso sopra indicato, composto di n. (*in lettere*) articoli, nel quale sono invariati la denominazione, la sede e gli scopi dell'associazione e di allegare detto Statuto che, debitamente sottoscritto dalla costituita e da me Notaio, per formare parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";
4. di conferire i propri poteri al Consiglio direttivo;
5. di approvare l'elenco del patrimonio che viene trasmesso alla Cooperativa sociale e che resta acquisito agli atti sociali;
6. di dare atto che gli organi della Cooperativa sociale saranno composti dalle stesse persone che oggi sono in carica nell'Associazione, che conservano le stesse qualifiche fino alla scadenza statutaria, ossia per il primo triennio dalla data della trasformazione;
7. di conferire al Presidente del Consiglio direttivo specifica delega per apportare allo statuto della costituita Cooperativa sociale e dell'atto notarile le eventuali modifiche richieste dall'autorità governativa.
8. di dare atto che il Revisore legale dei conti per il primo triennio viene nominato in persona del dottor, nato a, il giorno, con domicilio a



cod.fisc.

Tale testo di deliberazione viene approvato dall'Assemblea all'unanimità.

L'Assemblea viene chiusa alle ore ,

Del presente atto in parte scritto con sistema elettronico e in parte scritto a mano da persona di mia fiducia e da me Notaio su fogli per facciate, ho dato lettura unitamente all'allegato alla parte che l'approva e lo sottoscrive alle ore ,

.....

(Firma)



RIFERIMENTI NORMATIVI E DELLA PRASSI CONTABILE

Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155

Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2006

Art. 1. Nozione

1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi non acquisiscono la qualifica di impresa sociale.
3. Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese si applicano le norme di cui al presente decreto limitatamente allo svolgimento delle attività elencate all'articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del presente decreto. Per tali attività devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste dall'articolo 10. Il regolamento deve contenere i requisiti che sono richiesti dal presente decreto per gli atti costitutivi.

Art. 2. Utilità sociale

1. Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:
 - a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
 - b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002;
 - c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001;
 - d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
 - e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - g) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;
 - h) formazione universitaria e post-universitaria;
 - i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
 - m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.



2. Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:

a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;

b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

3. Per attività principale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa.

4. I lavoratori di cui al comma 2 devono essere in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa; la relativa situazione deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

5. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Art. 3. Assenza dello scopo di lucro

1. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

2. A tale fine e' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonche' fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

Art. 4. Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi

1. All'attività di direzione e controllo di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l'articolo 2545-*septies* del codice civile. Si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e controllo il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione.

2. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l'accordo di partecipazione presso il Registro delle imprese. I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, secondo le linee guida di cui all'articolo 10.

3. Le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo di un'impresa sociale.

4. Nel caso di decisione assunta con il voto o l'influenza determinante dei soggetti di cui al comma 3, il relativo atto e' annullabile e può essere impugnato in conformità delle norme del codice civile entro il termine di 180 giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



Art. 5. Costituzione

1. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale deve essere costituita con atto pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell'impresa in conformità alle norme del presente decreto ed in particolare indicare:

a) l'oggetto sociale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2;

b) l'assenza di scopo di lucro, di cui all'articolo 3.

2. Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione. Si applica l'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di cui all'articolo 16, accede anche in via telematica agli atti depositati presso l'ufficio del Registro delle imprese.

4. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni.

5. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti gli atti che devono essere depositati e le procedure di cui al presente articolo.

Art. 6. Responsabilità patrimoniale

1. Salvo quanto già disposto in tema di responsabilità limitata per le diverse forme giuridiche previste dal libro V del codice civile, nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui patrimonio è superiore a ventimila euro, dal momento della iscrizione nella apposita sezione del Registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio.

2. Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio è diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo di cui al comma 1, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa.

3. La disposizione di cui al presente articolo non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 7. Denominazione

1. Nella denominazione è obbligatorio l'uso della locuzione: «impresa sociale».

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

3. L'uso della locuzione: «impresa sociale» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

Art. 8. Cariche sociali

1. Negli enti associativi, la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'impresa sociale, salvo quanto specificamente previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura.

2. Non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

3. L'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.

Art. 9. Ammissione ed esclusione

1. Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione, compatibilmente con la forma giuridica dell'ente.

2. Gli atti costitutivi devono prevedere la facoltà dell'istante che dei provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione possa essere investita l'Assemblea dei soci.



Art. 10. Scritture contabili

1. L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, in ogni caso, tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché redigere e depositare presso il Registro delle imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa.
2. L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, inoltre, redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.
3. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

Art. 11. Organi di controllo

1. Ove non sia diversamente stabilito dalla legge, gli atti costitutivi devono prevedere, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-*bis* del codice civile ridotti della metà, la nomina di uno o più sindaci, che vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
2. I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2.
3. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.
4. Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-*bis* del codice civile, il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia o dai sindaci. Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Art. 12. Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

1. Ferma restando la normativa in vigore, nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi devono essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.
2. Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Art. 13. Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio

1. Per le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro di cui all'articolo 3 dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all'articolo 2 da parte del cessionario. Per gli enti di cui di cui all'articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
3. Salvo quanto previsto in tema di cooperative, in caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici,



secondo le norme statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

4. Gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità alle linee guida di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

5. L'efficacia degli atti e' subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando il beneficiario dell'atto e' un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.

Art. 14. Lavoro nell'impresa sociale

1. Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

2. Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, e' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. Si applicano gli articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2.

Art. 15. Procedure concorsuali

1. In caso di insolvenza, le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Alla devoluzione del patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale si applica l'articolo 13, comma 3.

Art. 16. Funzioni di monitoraggio e ricerca

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove attività di raccordo degli uffici competenti, coinvolgendo anche altre amministrazioni dello Stato, l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le parti sociali, le agenzie tecniche e gli enti di ricerca di cui normalmente si avvale o che siano soggetti alla sua vigilanza, e le parti sociali, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attività di monitoraggio e ricerca.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi delle proprie strutture territoriali, esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese sociali.

3. In caso di accertata violazione delle norme di cui al presente decreto o di gravi inadempienze delle norme a tutela dei lavoratori, gli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, assunte le opportune informazioni, diffidano gli organi direttivi dell'impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale, applicano le sanzioni di cui al comma 4.

4. In caso di accertata violazione delle norme di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, o di mancata ottemperanza alla intima di cui al comma 3, gli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dispongono la perdita della qualifica di impresa sociale. Il provvedimento e' trasmesso ai fini della cancellazione dell'impresa sociale dall'apposita sezione del Registro delle imprese. Si applica l'articolo 13, comma 3.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge i propri compiti e assume le determinazioni di cui al presente articolo sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.



Art. 17. Norme di coordinamento

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e gli enti non commerciali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che acquisiscono anche la qualifica di impresa sociale, continuano ad applicare le disposizioni tributarie previste dal medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, subordinatamente al rispetto dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni ivi previsti.
2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 dopo la parola: «strumentali» sono inserite le seguenti: « , delle imprese sociali».
3. Le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, i cui statuti rispettino le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 12, acquisiscono la qualifica di impresa sociale. Alle cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che rispettino le disposizioni di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soli fini di cui al comma 3, le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria.

Art. 18. Disposizione di carattere finanziario

1. All'attuazione del presente decreto le amministrazioni competenti provvedono avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 24 gennaio 2008

Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale presso il registro delle imprese, e delle relative procedure, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

(GU n. 86 del 11-4-2008)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ed IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante la disciplina dell'impresa sociale;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, il quale prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano definiti gli atti che devono essere depositati presso il registro delle imprese da parte dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale e le procedure connesse;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della predetta legge 580 del 1993;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, concernente la legge di semplificazione per l'anno 1999, ed, in particolare, l'art. 31 sugli strumenti di informazione informatica;

Decretano:

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono definite le procedure per il deposito degli atti presso il registro delle imprese da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale e per l'accesso a tali atti da parte del Ministero della solidarietà sociale e dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 2. Atti e documenti da depositare

1. Le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, per l'iscrizione in apposita sezione, depositano per via telematica o su supporto informatico, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, i seguenti atti e documenti:

- a) l'atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;
- b) un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa;
- c) il bilancio sociale, di cui all'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, redatto secondo le linee guida emanate con apposito decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- d) per i gruppi di imprese sociali, i documenti in forma consolidata, di cui alle lettere b) e c), oltre all'accordo di partecipazione e ogni sua modificazione;
- e) ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.

I documenti di cui alle lettere b) e d) dovranno essere redatti secondo gli schemi di bilancio di esercizio che l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale predispone e rende pubblici entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.

2. Per l'attribuzione dei codici di attività economiche alle imprese sociali viene utilizzata la classificazione IC-NPO (International Classification of Non Profit Organizations) elaborata dalle Nazioni Unite nel 2003, raccordata con la classificazione NACE-Ateco.

3. Il deposito viene effettuato entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, fatti salvi gli altri obblighi di legge per la definizione dei tempi di redazione e deposito, utilizzando i modelli approvati dal Ministero dello sviluppo economico per la presentazione delle domande all'ufficio del registro delle imprese.

4. In caso di operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, sono depositati, oltre ai documenti previsti dalla normativa civilistica, i documenti previsti dal decreto del Ministro della solidarietà sociale di cui all'art. 13, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, nel termine di trenta giorni dalla delibera di trasformazione, fusione e scissione o dall'avvenuta cessione.



5. Il Ministero della solidarieta' sociale e l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale accedono in via telematica alle informazioni e agli atti depositati.

Art. 3. Controlli dell'ufficio del registro delle imprese

1. L'ufficio del registro delle imprese che riceve la domanda di deposito presentata dall'organizzazione che esercita l'impresa sociale ne verifica la completezza formale prima di procedere all'iscrizione nella apposita sezione.
2. L'ufficio del registro delle imprese, nel caso in cui ne ravvisi la necessita', puo' invitare l'organizzazione che esercita l'impresa sociale a completare, modificare o integrare la domanda entro un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta il deposito dell'atto nella sezione delle imprese sociali. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 24 gennaio 2008

Definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

(GU n. 86 del 11-4-2008)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ed IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante la disciplina dell'impresa sociale;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, il quale prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della solidarieta' sociale sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa;

Decretano:

Art. 1. Definizione di ricavi

1. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, si intendono per ricavi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale: a) tutti i proventi che concorrono positivamente alla realizzazione del risultato gestionale nell'esercizio contabile di riferimento, se nella propria ordinaria gestione - compatibilmente con i vincoli di legge - l'organizzazione che esercita l'impresa sociale adotta principi di contabilita' per competenza; b) tutte le entrate temporalmente riferibili all'anno di riferimento, se nella propria ordinaria gestione - compatibilmente con i vincoli di legge - l'organizzazione che esercita l'impresa sociale adotta principi di contabilita' per cassa.

Art. 2. Attivita' di utilita' sociale

1. Ai fini del computo della soglia minima del 70 per cento nel rapporto tra ricavi prodotti da attivita' di utilita' sociale e ricavi complessivi dell'organizzazione, di cui all'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, sono considerati al numeratore del suddetto rapporto, per ogni anno di esercizio dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale, soltanto i ricavi, come definiti dall'art. 1, direttamente generati dalle attivita' di utilita' sociale come definite dall'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006.

2. Non vengono, in ogni caso, considerati nel computo del rapporto di cui al precedente comma 1 - ne' per quanto concerne il numeratore, ne' il denominatore - i ricavi relativi a:

- a) proventi da rendite finanziarie o immobiliari;
- b) plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale;
- c) sopravvenienze attive;
- d) contratti o convenzioni con societa' ed enti controllati dall'organizzazione che esercita l'impresa sociale o controllanti la medesima.

3. Nell'ipotesi di ricavi provenienti da una commistione di diverse attivita', o comunque non chiaramente attribuibili ad un determinato settore di attivita', l'attribuzione degli importi viene effettuata in base al numero di addetti impiegati per ciascuna attivita'.

Art. 3. Pubblicita' e violazioni

1. Ai fini dell'osservanza di quanto stabilito dal presente decreto, le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale pubblicano le informazioni riferite all'art. 2, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, unitamente ai dati annuali di bilancio e li evidenziano anche all'interno del bilancio sociale, di cui all'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006.

2. In caso di mancato rispetto del limite minimo del 70 per cento, l'organizzazione che esercita l'impresa sociale effettua apposita segnalazione al Ministero della solidarieta' sociale e agli uffici del registro delle imprese nei termini di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte degli organi societari. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.



MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE, DECRETO 24 gennaio 2008

Adozione delle linee guida per le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda, poste in essere da organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

(GU n. 86 del 11-4-2008)

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante la disciplina dell'impresa sociale;

Visto, in particolare, l'art. 13, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, il quale prevede che le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda, poste in essere da organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, debbano essere realizzate in conformita' a linee guida adottate con decreto del Ministro della solidarieta' sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla definizione delle predette linee guida;

Sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono adottate le linee guida di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante del presente decreto.

Allegato 1

LINEE GUIDA CONCERNENTI LE MODALITA' CUI DEVONO ATTENERSI LE ORGANIZZAZIONI CHE ESERCITANO L'IMPRESA SOCIALE NEL PORRE IN ESSERE LE OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E CESSIONE DI AZIENDA

1. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alle operazioni straordinarie.

1.1. Gli organi di amministrazione dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale sono tenuti a notificare, con atto scritto di data certa, al Ministero della solidarieta' sociale l'intenzione di procedere ad una delle operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, allegando la documentazione, indicata ai punti 3 e 4, necessaria alla valutazione di conformita' alle linee guida.

1.2. Il Ministero della solidarieta' sociale, ricevuta la documentazione necessaria, procede all'istruttoria ed, entro trenta giorni, ne trasmette gli esiti all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.

1.3. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative, entro trenta giorni, rilascia al Ministero della solidarieta' sociale un parere avente valore consultivo.

1.4. L'autorizzazione del Ministero della solidarieta' sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

2. Rinvio alla disciplina civilistica per le operazioni di trasformazione, fusione e scissione.

2.1. Alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione si applicano, a seconda del caso di specie, le disposizioni di cui agli articoli da 2498 a 2506-*quater* del codice civile.

2.2. Nell'applicare la normativa civilistica si ha riguardo alla particolare natura dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Nei casi di operazioni straordinarie poste in essere da soggetti per i quali la normativa civilistica richiede la predisposizione di particolari documenti con contenuto informativo obbligatorio, e' necessario adattare le informazioni richieste alla particolare natura dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

3. Trasformazione, fusione e scissione.



3.1. Nel caso di trasformazione, fusione e scissione, gli amministratori dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale che pone in essere l'operazione straordinaria devono notificare al Ministero della solidarieta' sociale, almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sull'operazione straordinaria, con atto scritto di data certa, l'intenzione di procedere all'operazione, allegando la seguente documentazione:

a) una situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti nelle operazioni, riferita:

1) nel caso di trasformazione, ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto alla data in cui viene convocata l'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulla trasformazione;

2) nel caso di fusione o scissione, ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto al giorno in cui il progetto di fusione o di scissione viene depositato nelle sedi delle societa' coinvolte nell'operazione.

La situazione patrimoniale deve essere redatta secondo gli schemi che l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale predispone e rende pubblici entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e deve essere costituita dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla nota integrativa. In tale situazione patrimoniale devono essere poste in evidenza le attivita' e le passivita' relative all'attivita' economica svolta ai fini di utilita' sociale, vale a dire le attivita' e le passivita' relative all'attivita' principale che caratterizza l'ente impresa sociale.

Qualora la delibera di trasformazione avvenga entro sei mesi dalla data di chiusura dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, la situazione patrimoniale di cui alla lettera a) puo' essere sostituita dal bilancio medesimo.

Nei casi di fusione o scissione, la situazione patrimoniale di cui alla lettera a) puo' essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio se questo e' stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione o di scissione nelle sedi delle societa' coinvolte nell'operazione.

In questi ultimi due casi, gli amministratori dovranno fornire un supplemento di informativa di modo da evidenziare le attivita' e le passivita' relative all'attivita' economica svolta ai fini di utilita' sociale;

b) una relazione degli amministratori nella quale indicare:

1) le ragioni che inducono ad effettuare l'operazione straordinaria;

2) la prevedibile evoluzione dell'attivita' dell'ente successivamente al compimento dell'operazione;

3) i miglioramenti previsti in termini di impatto sul tessuto sociale di riferimento;

4) le modalita' attraverso le quali il soggetto risultante dall'operazione garantira' il rispetto del requisito dell'assenza dello scopo di lucro.

Nel caso in cui gli amministratori debbano predisporre la relazione ex art. 2500-*sexies* del codice civile, e' possibile inserire in un unico documento le informazioni elencate alla lettera b) e quelle previste dall'art. 2500-*sexies*.

Nel caso in cui gli amministratori debbano predisporre la relazione ex art. 2501-*quinquies* del codice civile, e' possibile inserire in un unico documento le informazioni elencate alla lettera b) e quelle previste dall'art. 2501-*quinquies*.

4. Cessione d'azienda.



4.1. Nel caso di cessione di azienda, gli amministratori dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale cedente devono notificare al Ministero della solidarieta' sociale, con le modalita' di cui al punto 3, l'intenzione di procedere all'operazione, allegando la seguente documentazione

a) una situazione patrimoniale dell'ente, redatta con le modalita' di cui al punto 3, lettera a), riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto alla data in cui avviene la cessione;

b) una relazione degli amministratori nella quale indicare, oltre alle informazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 della lettera b) del punto 3:

1) le modalita' con le quali l'acquirente intende rispettare il requisito del perseguimento delle finalita' di interesse generale;

2) i criteri di valutazione dell'azienda e le modalita' di determinazione del prezzo.



MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE, DECRETO 24 gennaio 2008

Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte dell'organizzazione che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

(GU n. 86 del 11-4-2008)

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante la disciplina dell'impresa sociale;
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, il quale prevede che con decreto del Ministro della solidarieta' sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, sono adottate le linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla definizione delle predette linee guida;
Sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono adottate le linee guida di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante del presente decreto.

Allegato 1

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI CHE ESERCITANO L'IMPRESA SOCIALE

1. Redazione del bilancio sociale.

1.1. Le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale sono tenute a redigere annualmente un bilancio sociale delle attivita' svolte.

1.2. Il bilancio sociale deve contenere, suddivise nelle sottospecificate sezioni, almeno le seguenti informazioni:

1.2.1 Introduzione: metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale.

1.2.2 Sezione A: Informazioni generali sull'ente e sugli amministratori.

- a) nome dell'ente;
- b) indirizzo sede legale;
- c) altre sedi secondarie;
- d) nominativi degli amministratori, data di prima nomina e periodo per il quale rimangono in carica;
- e) nominativi dei soggetti che ricoprono cariche istituzionali;
- f) settore nel quale l'ente produce o scambia beni e servizi di utilita' sociale, con indicazione dei beni e servizi prodotti o scambiati.

1.2.3 Sezione B: Struttura, governo ed amministrazione dell'ente.

- a) informazioni sull'oggetto sociale come previsto nello statuto;
- b) forma giuridica adottata dall'ente, con evidenza delle eventuali trasformazioni avvenute nel tempo;
- c) previsioni statutarie relative all'amministrazione e al controllo dell'ente;
- d) modalita' seguite per la nomina degli amministratori;
- e) particolari deleghe conferite agli amministratori;
- f) per gli enti di tipo associativo informazioni sui soci dell'ente con indicazione del numero dei soci iscritti, con distinzione tra persone fisiche e giuridiche, dei soci dimessi o esclusi dall'ente;
- g) relazione sintetica della vita associativa, con l'indicazione del numero di assemblee svoltesi nell'anno, del numero di soci partecipanti all'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio e dei temi sui quali i soci sono stati coinvolti;



- h) mappa dei diversi portatori di interessi con indicazione del tipo di relazione che lega l'impresa sociale alle singole categorie;
- i) compensi, a qualunque titolo corrisposti, ad amministratori e a persone che ricoprono cariche istituzionali elettive o non nell'impresa sociale;
- l) compensi, a qualunque titolo corrisposti, a soggetti eventualmente incaricati del controllo contabile;
- m) indicazione del valore massimo e del valore minimo delle retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti dell'ente con distinta evidenza di valore della retribuzione e numerosita' per le diverse tipologie di contratto di lavoro;
- n) compensi corrisposti per prestazioni di lavoro non regolate da contratto di lavoro dipendente, con distinta evidenza di valore della retribuzione e tipologia di contratto;
- o) numero di donne sul totale dei lavoratori, con dettaglio per ciascuna tipologia di contratto di lavoro;
- p) imprese, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro in cui l'impresa sociale abbia partecipazioni, a qualunque titolo e di qualunque entita', con indicazione dell'attivita' svolta dagli enti partecipati e dell'entita' della partecipazione. Nel caso di gruppi di imprese sociali, tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, indicazione delle sinergie di gruppo che hanno consentito una migliore realizzazione delle finalita' di utilita' sociale e dei criteri di consolidamento;
- q) imprese, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro che abbiano nell'impresa sociale partecipazioni, a qualunque titolo e di qualunque entita', con indicazione dell'attivita' svolta dagli enti partecipanti e dell'entita' della partecipazione. Analogamente a quanto previsto al punto p), per il caso di gruppi di imprese sociali, indicazione delle sinergie di gruppo che hanno consentito una migliore realizzazione delle finalita' di utilita' sociale e dei criteri di consolidamento;
- r) principali reti e collaborazioni attive con enti pubblici, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro ed altre imprese commerciali, specificando la natura del rapporto e delle intese;
- s) totale dei volontari attivi nell'organizzazione nell'ultimo anno e tipo di impiego presso l'organizzazione, con indicazione del numero di coloro che sono entrati e usciti nel suddetto periodo;
- t) numero e tipologie dei beneficiari, diretti e indiretti, delle attivita' svolte;
- u) valutazione degli amministratori circa i rischi di tipo economico-finanziario cui l'ente e' potenzialmente esposto e dei fattori generali che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e descrizione delle procedure poste in essere per prevenire tali rischi.

1.2.4 Sezione C: Obiettivi e attivita'.

- a) finalita' principali dell'ente, in coerenza con quanto previsto nell'atto costitutivo o statuto e con specifico riferimento agli obiettivi di gestione dell'ultimo anno;
- b) riassunto delle principali attivita' che l'ente pone in essere in relazione all'oggetto sociale con specifica descrizione dei principali progetti attuati nel corso dell'anno;
- c) analisi dei fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi, distinguendo tra quei fattori che sono sotto il controllo dell'ente e quelli che non lo sono;
- d) valutazione - utilizzando specifici indicatori qualitativi e quantitativi - dei risultati conseguiti ed in particolare dell'impatto sul tessuto sociale di riferimento, dei principali interventi realizzati o conclusi nell'anno, con evidenza di eventuali scostamenti dalle previsioni;
- e) forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari delle attivita';
- f) descrizione delle attivita' di raccolta fondi svolta nel corso dell'anno;
- g) indicazione delle strategie di mediolungo termine e sintesi dei piani futuri.

1.2.5 Sezione D: Esame situazione finanziaria.

- a) analisi delle entrate e dei proventi con indicazione del rispetto del requisito di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
- b) analisi delle uscite e degli oneri;
- c) indicazione di come le spese sostenute hanno supportato gli obiettivi chiave dell'ente;
- d) analisi dei fondi, distinguendo tra fondi disponibili, fondi vincolati e fondi di dotazione;
- e) costi relativi all'attivita' di raccolta fondi, entrate conseguite e percentuale di tali entrate utilizzata per coprire i costi dell'attivita' di raccolta fondi;



f) analisi degli investimenti effettuati, delle modalita' di finanziamento ed indicazione di come questi investimenti sono funzionali al conseguimento degli obiettivi dell'ente.

1.2.6 Sezione E: Altre informazioni opzionali.

1.3. Quando cio' sia consentito dalla natura delle attivita' svolte e dalla tipologia dei beneficiari diretti e indiretti delle stesse, alla valutazione di cui al punto 1.2.4, lettera d), deve procedersi secondo modalita' partecipate, che prevedano l'esplicito coinvolgimento dei beneficiari delle attivita' - diretti e indiretti - di cui al punto 1.2.3, lettera t).

1.4. In ogni caso, la valutazione di cui al punto 1.2.4, lettera d), deve essere realizzata con il coinvolgimento di tutti coloro che hanno prestato la propria opera presso l'impresa sociale, sia a titolo professionale sia a titolo volontario, secondo metodologie che vanno adattate alla dimensione e alla tipologia dell'impresa stessa.

1.5. Di quanto realizzato ai sensi dei punti 1.3 e 1.4, ivi incluse le motivazioni che vi hanno condotto, si da' conto nel bilancio sociale, ai sensi del punto 1.2.1.

2. Pubblicita'.

2.1. Il bilancio sociale viene sottoposto all'approvazione dei competenti organi sociali congiuntamente al bilancio di esercizio.

2.2. Il bilancio sociale viene depositato per via telematica presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione. L'impresa sociale da' ampia pubblicita' al bilancio sociale approvato, attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione, sia cartacei sia telematici.